

HISTÓRIA DO DIREITO

La Costituzione Invisibile

Costituzione e democrazia alla prova dell'emergenza: riflessioni di un melanconico

A Constituição Invisível

Constituição e democracia na prova da emergência: reflexões de um melancólico

The Invisible Constitution

Constitution and democracy under the test of emergency: thoughts from a melancholic mind

Paolo Cappellini¹

¹ Università degli Studi di Firenze. ORCID: 0000-0001-9720-5659

RIASSUNTO

L'articolo prende le mosse da una risalente analisi di Pier Paolo Pasolini sul pericolo che incombe non ravvisato sulle democrazie occidentali e, a partire dal problema della gestione costituzionale e giuridica dell'emergenza covid-19 e dalle prospettive di considerarla una 'occasione' per l'attivazione della quarta rivoluzione industriale digitale, si interroga sul rapporto storico intercorrente tra democrazie e dittatura, e sull'eclisse che sembra colpire lo stesso rapporto costituzione (libertà) – democrazia in nome di una torsione biopolitica della nozione di vita.

Parole-chiave: Covid-19, Democracias, Ditadura, Biopolítica.

RESUMO

O artigo recupera o movimento de uma análise antiga de Pier Paolo Pasolini sobre o perigo invisível que paira sobre as democracias ocidentais e, partindo do problema da gestão constitucional e legal da emergência covid-19 e das perspectivas de se considerá-la uma “ocasião” para a ativação da quarta revolução industrial digital, questiona a relação histórica entre democracias e ditadura, e o eclipse que parece estar afetando a relação constituição (liberdade) – democracia em nome de uma reviravolta biopolítica da noção de vida.

Palavras-chave: Covid-19, Democracies, Dittatura, Biopolitica.

ABSTRACT

The article takes an old analysis by Pier Paolo Pasolini on the danger that looms over Western democracies and, starting from the problem of the constitutional and legal management of the covid-19 emergency and from the prospects of considering it an 'occasion' for the activation of the fourth digital industrial revolution, it questions the historical relationship between democracies and dictatorship, and the eclipse that seems to affect the same relationship constitution (freedom) – democracy in the name of a biopolitical twist of the notion of life.

Keywords: Covid-19, Democracies, Dictatorship, Biopolitics.

Et propter vitam, vivendi perdere causas (Giovenale).

Eccezione. Dite che conferma la regola, ma non azzardatevi a spiegare come
(Gustav Flaubert).

...quella paura di morire, errore materialista del mondo Occidentale,
per cui, forse, perirà (Paul Morand).

Vorrei soltanto che Dio, o chi ne fa le veci, tenga lontano da questo paese un
sistema politico che ci costringa daccapo a credere, a obbedire e a combattere, o
a essere “migliori” di quello che siamo; che in altre parole ci conservi la libertà,
anche se questa è una parola che fa ridere (Ennio Flaiano).

1. Storia e malinconia

Di questi tempi la malinconia ci è spesso compagna, senza che siano necessarie grandi ricerche sulle cause². Ma il riferimento del sottotitolo ha a che fare più direttamente con il mestiere di storico, che l'autore di queste riflessioni cerca di praticare in una contemporaneità che, però, sembra essere sempre più lontana dal riconoscere come rilevante³. Forse anche perché talvolta, se non spesso, produce – o meglio produrrebbe, se ascoltato – effetti perturbanti.

Lo storico spesso ricorda testi e avvenimenti che meglio vorrebbero essere dimenticati. E che spesso, irreversibilmente, lo sono. Almeno nella loro complessità.

Così ho iniziato – o meglio, proseguito⁴ – questa riflessione ricordando, e cercando di far ricordare, un testo che sembra provenirci da un lontano passato; ma che forse, in altre e ben più sottili forme, poi così lontano non è. Un testo che sceglie di usare quell'espressione come un'invettiva, come la sintesi di ciò che non bisogna essere se si vuole corrispondere allo spirito del tempo, se si vuole far parte di una collettività, della società in cui si vive.

Allo scopo ci vuole naturalmente qualcuno che “vi illumini”, che indichi il retto sentiero:

Non certamente per ripetervi e refriggervi quello che i giornali e le riviste hanno pubblicato in questi ultimi tempi, ma soltanto per chiarire certi nostri atteggiamenti, soprattutto in confronto di quella categoria di melanconici⁵ che hanno bisogno di conturbarsi ogni qual volta il regime rivoluzionario affronta e risolve i problemi che devono dare all'Italia generazioni sempre migliori. A questa categoria di melanconici diciamo, che noi siamo decisi a non risparmiarle altri dolori. E a chi ci domanda quando si potrà avere un'era di quieto vivere, un periodo di sosta, rispondiamo: mai.⁶

2 Vedi in ogni caso almeno Minois (2005), Lippi, Cabras e Lovito (2005). La storia dell'incremento dei fenomeni depressivi, specialmente fra i giovani e i giovanissimi, a seguito dell'epidemia e delle misure contenitive utilizzate (c.d. 'distanziamento sociale', DAD, Lockdown etc.) è tutta ancora da scrivere (qualche riferimento in Marco Delmastro e Giorgina Zamariola, 2020). Per una prima, lucida, analisi vedi Biffarini (2021).

3 Cfr. Prospero (2021), e vedi anche Cappellini (2016).

4 Questo testo prosegue una riflessione già da tempo avviata; cfr. Cappellini (2011, 2013, 2014, 2016). Ma vedi soprattutto Cappellini (2014 e 2020).

5 Certamente oggi si usano altre definizioni (complottilisti, etc.), ma la finalità di espunzione, dal dibattito, e poi, magari, anche *tout court*, non cambia sostanzialmente. Piuttosto sorprende che una di esse, tratta, forse per caso, proprio da un dibattito storiografico su quell'epoca, 'negazionista' appunto, sia 'passata' senza sollevare sdegno: quello sdegno che ben avrebbe meritato visto il parallelismo assolutamente indebito, per non dire atroce, che istituisce.

6 Il testo, assumendo la sua patina di tempo 'passato', così prosegue: “Il Fascismo, per il suo domani, per l'avvenire della Patria, terrà gli italiani, ogni giorno, ogni ora, spiritualmente in movimento, sempre svegli e operosi, e non sentirà il rimorso di rubare ad essi anche qualche ora di sonno. Non abbiamo noi accettato di vivere pericolosamente? E allora diciamo a coloro che sono affetti da podagra, a coloro che soffrono di cardiopalma, a coloro che portano il distintivo all'occhiello per partecipare ad un concorso o per soddisfare la propria ambizione, di mettersi in disparte, se non hanno il cuore di seguirci, e di rendere più agevole la nostra marcia ardimentosa che ha segnato il nostro cammino di vittorie, di grandi soddisfazioni e di grandi successi. Il fiume giunge più limpido al suo delta, se i detriti si fermano a riva o vanno a finire negli stagni pestilenziali.” (Farinacci, 1939, p. 83-84). Più icasticamente, o icasticamente in modo diverso, Lev Trotsky parlava di “spazzatura della storia” come luogo di destinazione di ‘dissenzienti’ e avversari.

2. Siamo tutti in pericolo

Forse a questa categoria di melanconici apparteneva anche Pier Paolo Pasolini. Non molti ormai ricorderanno la sua ultima intervista, rilasciata a Furio Colombo (“Tuttolibri”, I, 2, 8 novembre 1975, ora in Pasolini, 1999), nella quale Pasolini, con un presentimento che non si saprebbe dire solo personale, ma che anzi riguardava prima tutta la vicenda di trasformazione antropologica e sociale che si sforzava di decifrare, arriva a formulare l’affermazione che poi sarà posta a titolo dell’intervento. Dopo aver replicato, a chi gli rimproverava di voler concepire una società adatta a salvare solo gente “primitiva”, che anche a voler usare per costoro invece l’espressione “più avanzata”, essa lo avrebbe fatto “rabbrivire”, risponde alla domanda dell’intervistatore, che lo incalza: “Se non vogliamo usare frasi fatte, una indicazione ci deve pur essere. Per esempio, nella fantascienza, come nel nazismo, si bruciano sempre i libri come gesto iniziale di sterminio. Chiuse le scuole, chiusa la televisione, come animi il tuo presepio?”. E la risposta sottolinea in modo veramente malinconico la difficoltà, anche con le persone vicine, a far passare una ‘visione’, un messaggio che gli sembrava cogliere la radice dei problemi, ma che invece resta inascoltato per assenza di una ‘vista’ comune:

Credo di essermi già spiegato con Moravia. Chiudere, nel mio linguaggio, vuol dire cambiare. Cambiare però in modo tanto drastico e disperato quanto drastica e disperata è la situazione. Quello che impedisce un vero dibattito con Moravia ma soprattutto con Firpo, per esempio, è che sembriamo persone che non vedono la stessa scena, che non conoscono la stessa gente, che non ascoltano le stesse voci. Per voi una cosa accade quando è cronaca, bella, fatta, impaginata, tagliata e intitolata. Ma cosa c’è sotto? Qui manca il chirurgo che ha il coraggio di esaminare il tessuto e dire: signori, questo è cancro, non è un fatterello benigno. Cos’è il cancro? E’ una cosa che cambia *tutte* le cellule, che le fa crescere *tutte* in modo pazzesco, fuori da qualsiasi logica precedente. E’ un nostalgico il malato che sogna la salute che aveva prima, anche se prima era uno stupido e un disgraziato? Prima del cancro, dico. Ecco prima di tutto bisognerà fare non so quale sforzo per avere la stessa immagine. Io ascolto i politici con le loro formulette, tutti i politici e divento pazzo. Non sanno di che Paese stanno parlando, sono lontani come la Luna. E i letterati. E i sociologi. E gli esperti di tutti i generi.

A questo punto Furio Colombo gli chiede ragione del suo porsi come ‘eccezione’: “Perché pensi che per te certe cose siano talmente più chiare?”.

E la risposta suona oggettiva, di una oggettività ‘profeticamente impersonale’: “Non vorrei parlare più di me, forse ho detto fin troppo. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio. *Ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo*” (Pasolini, 1999, p. 1729-1730 – ultima sottolineatura mia).

Il testo, che Pasolini voleva comunque rivedere entro la mattina successiva, si chiude con le parole, secche e addolorate, di Furio Colombo: “Il giorno dopo, domenica, il corpo senza vita di Pier Paolo Pasolini era all’obitorio della polizia di Roma”.

Si stava alzando quell’onda lunga che, trovando, di lì a poco, una data decisiva nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro, sarebbe poi sfociata, negli anni ’90, nel definitivo tramonto del sistema dei partiti che avevano ‘fatto’ la Costituzione – anche se, con qualche ragione, si fosse segnalato, in un libro che Sciascia affermava “bisognerebbe che tutti gli italiani leggessero” (D’Antonio, 1978) come, nel suo primo trentennio di vita, essa fosse

stata già in parte disattesa – e, quindi, benché questo tema non ci sembri molto presente nelle ricostruzioni dei costituzionalisti, nella prima, ma relevantissima, mutazione della ‘costituzione materiale’ del paese⁷.

Sarebbe presunzione sintetizzare con un solo riferimento quello che Pasolini intendeva additare come radice sottostante della malattia. Ma forse è possibile cogliere una linea di senso, ricordando quanto, appena un anno prima, lo stesso Pasolini affermava in uno scritto poi ricompreso negli *Scritti corsari* ed intitolato “Il genocidio” (1999, pp. 511-517). Il tema conduttore, che si traduceva appunto, forse non per caso, in una critica alle tesi espresse nell’occasione, la Festa dell’Unità di Milano (estate del 1974), da Napolitano, era quello del genocidio: “ritengo cioè che la distruzione e sostituzione di valori nella società italiana di oggi porti, anche senza carneficine e fucilazioni di massa, alla soppressione di larghe zone della società stessa”. Uno degli strumenti usati dal potere per ottenere questo scopo era, a suo avviso, lo “sviluppo senza progresso”. E a questo punto emerge un riferimento al contempo realistico e simbolico ad una figura che già all’epoca aveva lucidamente preconizzato anche la dimensione ‘globale’ di tale prospettiva: “Qual è invece lo sviluppo che questo potere vuole? Se volete capirlo meglio, leggete quel discorso di Cefis agli allievi [ufficiali dell’Accademia] di Modena che citavo prima, e vi troverete una nozione di sviluppo come potere multinazionale – o transnazionale come dicono i sociologi – fondato fra l’altro su un esercito non più nazionale, tecnologicamente avanzato, ma estraneo alla realtà del proprio paese” (Pasolini, 1999, pp. 511 e 514-515).

Con tutta evidenza Pasolini era, per così dire, intellettualmente ‘coevo’ all’Eisenhower, 34^o Presidente degli Stati Uniti, quando denunciava la pericolosità per la democrazia del ‘complesso militare-industriale’ (discorso di commiato del 17 gennaio 1961). E, senza potersene rendere completamente conto, forse anche data la mancanza di diffusione anche al livello della cultura ‘alta’ degli strumenti di analisi storico-giuridica, toccava, con il richiamo al genocidio, un’ombra (cupissima) che, a partire dalla dichiarazione rivoluzionaria dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, con le “*exécutions nationicides*”, descritte da Gracchus Babeuf (1760-1797) nell’opera del 1794 dal titolo *Du Système de Dépopulation*, in relazione alla ‘guerra’ di Vandea – che rappresentano non per caso il precedente linguistico più immediato rispetto alla coniazione del termine “genocide” da parte di Raphael Lemkin (1944)⁸ – accompagna l’evolversi della modernità.

Fino a giungere, sulla base delle riflessioni weberiane sul potere carismatico, rilette alla luce delle analisi sul nazismo di Talcott Parsons degli anni ’40 del Novecento, alla conclusione che, qualora quest’ultima forma di potere rinunciasse alla sua proiezione religiosa “ultraterrena”, che lo avrebbe fatto sfociare in una forma di associazione politica comunitaria di tipo ‘tradizionalistico’, per incamminarsi, come tipico della modernità, verso una forma meramente “terrena” di potere, allora avrebbe dovuto, per la necessità di trasformazione del carisma in pratica quotidiana, altrettanto necessariamente fondarsi sulla violenza, e finalmente istituire un legame indissolubile col terrore e il genocidio.⁹

7 Andrebbe approfondita la suggestione, presente nell’intervista al senatore Pellegrino, che ciò sia avvenuto anche sulla base di un “disegno tecnocratico”; cfr. Fasanella e Pellegrino (2005, pp. 116 ss.). Una lucida messa a punto del tema in Lanchester (2011, pp. 52 ss.), che colloca appunto la cesura negli anni 1991/1992 con “la scomparsa delle forze che si sono poste alla base della stessa costituzione” e con la conseguente mutazione di fonte di legittimazione dei valori a suo fondamento: “Per ancorare i valori costituzionali si è, quindi, dovuto fare riferimento ad elementi fondanti esterni. Di qui da un lato l’esternalizzazione dei valori costituzionali sia nello spazio che nel tempo con l’affermazione del loro radicamento in un movimento mondiale e nel loro attecchimento a livello europeo”.

8 Cfr. Leotta (2013, pp. 73-76) e Secher (1989).

9 Vedi il fondamentale Uta Gerhardt (2004).

E la “comunità fittizia”, costruita a partire dall’ideologia (di igenizzazione biopolitica, mediante esclusione della parte ‘malata’ di essa, della popolazione ‘purificata’ che ne avrebbe dovuto, sola, far parte) come ‘religione civile’, si sarebbe mantenuta grazie a degli “stati di emergenza permanenti” (Gerhardt, 2004, p. 90).

Potrà forse apparire troppo estrema la conclusione che, pasolinianamente,¹⁰ a proposito della razionalità moderna in generale e delle democrazie post-belliche in particolare, ne ricavano autori come Bauman e Dahrendorf:

Ma la razionalità, che regna incontrastata nel mondo moderno, è solo una variante più ingenua dell’elemento irrazionale (anzi, da ultimo, dell’elemento razionale strumentale) del Nazionalsocialismo, o meglio, della dittatura del *Führer*. La società regolata sull’efficienza – sostengono i due autori analizzando il problema della razionalità – non ne è immune, essendo piuttosto la legittima erede del regno del terrore nel quale il sistema, appunto, del terrore si estese (Gerhardt, 2004, p. 87).

Tuttavia qualche riflessione in proposito merita ancora di essere fatta, specialmente con riferimento a certe rinnovate prospettive di intervento biopolitico che la situazione epidemico-emergenziale ha reso nuovamente attuali (e realizzabili).

Gli attori (ma non la provenienza dai ruoli) certo oggi sono cambiati; e forse bisognerebbe adesso parlare di ‘complesso medico-(militare)industriale’.

Eppure l’analisi pasoliniana troverebbe di sicuro nuovo alimento alla lettura delle tesi di un Klaus Schwab (2020), *Founder and Executive Chairman* del *World Economic Forum* (Davos) sull’epidemia Covid-19 come “opportunità” per un, anzi per il “Great Reset” (più ‘inoffensivamente’ definita anche come “quarta rivoluzione industriale”)¹¹; laddove non si esitava, ancora

10 Pasolini (1999, pp.516-517): “Ecco l’angoscia di un uomo della mia generazione, che ha visto la guerra, i nazisti, le SS, che ne ha subito un trauma mai totalmente vinto. Quando vedo intorno a me i giovani che stanno perdendo gli antichi valori popolari e assorbono i nuovi modelli imposti dal capitalismo, rischiando così una forma di disumanità, una forma di atroce afasia, una brutale assenza di capacità critiche, una faziosa passività, ricordo che queste erano appunto le forme tipiche delle SS e vedo così stendersi sulle nostre città l’ombra orrenda della croce uncinata. Una visione apocalittica, certamente, la mia. Ma se accanto ad essa e all’angoscia che la produce, non vi fosse in me anche un elemento di ottimismo, il pensiero cioè che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo, semplicemente non stare qui, tra voi, a parlare”.

11 Naturalmente, nel quadro delineato, con riferimento al Macro-Reset necessario in ogni ambito della vita, si osserva anzitutto “the return of “big” government” (pp.89 ss.), che presuppone necessariamente una “Enlightened leadership” particolarmente per il “buon uso” della pandemia in relazione ai cambi climatici, in una ottica depopulazionista e transumanista di gatesiana memoria. Una ottica di rivalutazione del ‘dispotismo illuminato’ che stava compiendo grandi passi, seppur non avvertiti a livello di consapevolezza collettiva, negli ambiti più diversi. Si ricordino, a mo’ d’esempio, alcune parole che mostrano in definitiva che è proprio *nell’apparenza* e nell’esplicito che si ‘cela’ – come ben sapevano Poe e Chesterton, il posto migliore per nascondere una cosa è collocarla sotto gli occhi di tutti – il ‘senso’. Non ci si deve ingannare: il ‘progetto’ non è nascosto, ma bensì, in tempi diversi e reiterati, chiaramente esplicitato: solo, come ben vedeva Pasolini, resta invisibile ai più. Un cultore del diritto commerciale tra i più celebri, non solo in Italia – e del diritto commerciale globale, altresì: alludiamo, naturalmente, a Francesco Galgano – ce lo ha indicato con tutta chiarezza in un paragrafo – non per caso subito successivo a quello sulla “rinascita della *lex mercatoria*” – dedicato ad un tema introdotto con apparente disinvoltura: *L’avvento della tecnodemocrazia* (Galgano, 2001, p. 240-242).

Il passaggio rappresenta l’apice di un percorso che ben si armonizza, con quanto sopra indicato: e lo lasciamo, di conseguenza *sine glossa*, salvo a ricordare il titolo di un libro di Romano Guardini, che meriterebbe di essere letto e riletto: *La fine dell’epoca moderna*. Ascoltiamo Galgano: “La cultura *liberal* americana protesta per lo smisurato potere del presidente della Federal Reserve, le cui decisioni sono attese con ansia da imprese e governi di tutto il mondo. Denuncia la contraddizione con i principi della democrazia, che ricerca nella investitura popolare la legittimazione di ogni potere, secondo la ben nota formula di Rousseau. *Ma è lecito domandarsi che senso avrebbe mai, per chi governa il mondo intero, essere eletto dai cittadini degli Stati Uniti*. In una società che tende, *come l’odierna società, a organizzarsi su basi planetarie, oltre la frammentazione dei singoli Stati nazionali*, la legittimazione del potere si sposta su basi diverse da quelle tradizionali. *Democrazia significa pur sempre governo basato sul consenso dei governati; tecnodemocrazia è un concetto nuovo, che però sembra fare a meno della ricerca del consenso*. Dobbiamo ripensare Rousseau e, soprattutto, Montesquieu. Aveva scritto quest’ultimo: “fra il *dispotismo illuminato* e la democrazia preferisco la democrazia; ma solo perché non c’è garanzia che il *dispotismo sia illuminato*”. Ora, con l’avvento della società globale, altro non ci resta se non pensare ai modi ed alle forme atte a far sì che il *dispotismo sia davvero illuminato*. Solo una *filosofia pessimistica* potrebbe tradurre questa valutazione in termini di pura e semplice speranza, e concludere che altro non ci resta se non sperare che il *dispotismo sia illuminato*. I giuristi, dal canto loro, si sono già accinti ad un simile compito.” Il realismo di questa ultima conclusione lo stiamo toccando con mano, per quanto riguarda i giuristi, in questi mesi. Per parte nostra, se osiamo ancora dirci tali, resta ancora una parola da dire – posto che accanto al “falso pessimismo [...] esiste anche un giusto pessimismo, senza del quale non si fa nulla di grande. Esso è la forza amara che rende il cuore coraggioso e lo spirito operoso capace di opere durevoli” (R. Guardini) – e forse la dovrebbe dire un Barthleby questa volta ‘giurista’: “I would prefer not to” – **Avrei preferenza di no**”).

prima del verificarsi degli eventi accelerativi della malattia, a proclamare la necessità transumanistica¹², attraverso gli strumenti della tecnologia digitale e della genetica, di una “ridefinizione della natura umana”, che, tra l’altro, sta già consentendo di ‘brevettare’ parti del corpo umano unite simbioticamente a ‘protesi’ tecnologiche:

Modificare l’essere umano. *La distinzione tra tecnologie ed esseri umani è sempre meno netta. Ma ciò non riguarda solo la capacità di creare robot che sembrano avere una vita propria o organismi sintetici, bensì il fatto che le nuove tecnologie possono letteralmente diventare una parte di noi.* Le innovazioni tecnologiche già influenzano il modo in cui comprendiamo noi stessi, pensiamo agli altri e definiamo la realtà circostante. Con le tecnologie discusse in questa sezione, che offrono un maggiore accesso ad alcune parti dell’organismo, è possibile inserire innovazioni digitali all’interno del nostro corpo. La figura del cyborg potrebbe non essere più così sorprendente, *in quanto gli anni a venire saranno testimoni di una curiosa combinazione tra vita digitale e analogica che ridefinirà la nostra vera natura.* I capitoli di questa sezione esaminano quindi le biotecnologie, le neurotecnologie, le neuroscienze e gli strumenti della realtà virtuale e aumentata. Sono queste innovazioni che più di altre determinano una sfida in termini etici, *in quanto incidono sulle nostre caratteristiche biologiche, cambiando il modo con cui ci interfacciamo con il mondo. Esse sono in grado di varcare il confine fra corpo e mente, potenziando le nostre abilità fisiche e avendo un effetto duraturo sulla vita stessa. Sono più che strumenti e richiedono una riflessione importante soprattutto in merito alla loro capacità di aumentare o interferire con le qualità, i comportamenti e i diritti degli esseri umani* (Schwab, 2019, p. 113 – corsivi nostri).

Ma il sogno della vita ‘aumentata’ dalle modificazioni biotecnologiche¹³ – vita che non potrà essere, con tutta evidenza, per ‘troppi’ (e qui si leggano le dichiarazioni gatesiane del 2010 in commento alla sua formula $CO^2=P_xS_xE_xC$, secondo le quali, poiché “ora siamo 6,8 miliardi, ma ci dirigiamo verso i 9 miliardi di abitanti del pianeta, se facciamo un buon lavoro, con i nuovi vaccini, la sanità, la salute riproduttiva [parola della neolingua che sta, secondo le formulazioni della recente ‘Relazione Matic’ (Relazione sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell’UE, nel quadro della salute delle donne, presentata da Pedrag Fred Matic, Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo il 10/06/2021) e discussa e votata dal parlamento europeo il 23 e 24 giugno scorso, per l’aborto inteso come “un servizio sanitario essenziale che dovrebbe essere sostenibile per tutti”, quindi con l’affermazione che “l’aborto è un diritto e l’obiezione di coscienza è negazione di assistenza

12 Per una prima presa di contatto con questa ideologia, che sta permeando largamente tutta una serie di tematiche, scientifiche e non, legate alla versione soft del Grande Reset (altrimenti detto al suo sinonimo più ‘accettabile’), ovvero la necessità di governare (globalmente) la “quarta rivoluzione industriale” si veda almeno Lafontaine (2009), Vatinno (2010), Barcellona (2007), Mannoni (2016), Galván (2016). Qualche indicazione anche in Cappellini (2014).

Uno dei principali esponenti di tale ideologia è senza dubbio Ray Kurzweil, pioniere del riconoscimento ottico dei caratteri, corifeo della singolarità tecnologica, e della I.A, dal 2012 “director of engineering” presso Google, che a seguito del dibattito sulla ‘democrazia algoritmica’ è ormai entrato (senza peraltro una specifica identificazione delle sue radici culturali) nel discorso dei giuristi, e dei costituzionalisti in particolare; cfr. l’importante Cardone (2021, p. 158).

13 Nella precedente edizione del testo (2016) si trovava, rubricato sotto *Cambiamento 22*, il tema *La creazione di esseri umani*, il cui punto di discontinuità sarà (dovrà essere) “la nascita del primo essere umano il cui menoma è stato editato”. Si riportava, è vero, la richiesta del marzo 2015 di “alcuni scienziati di rilievo [che] hanno pubblicato un articolo su *Nature* sottolineando la necessità di una moratoria sulla creazione di embrioni umani, sottolineando “gravi preoccupazioni in merito alle implicazioni etiche e sociali di questo ambito di ricerca”. Ma, quasi a segnalare ormai uno spostamento anche geopolitico, e ideale, della questione fuori dell’Occidente ‘cristiano’, che ancora ci tocca, subito si aggiungeva “Solo un mese dopo, nell’aprile del 2015, un gruppo di ricercatori coordinati da Junjiu Huang della Yat-sen University di Guangzhou ha pubblicato il primo articolo scientifico sull’alterazione del DNA degli embrioni umani” (Schwab, 2016, pp. 203-204).

Naturalmente la discontinuità che le neurotecnologie si propongono di raggiungere ha il suo punto focale “il primo essere umano... nel cui cervello è stata impiantata una memoria artificiale” (Schwab, 2016, p.205).

medica”], possiamo ridurli forse del 10/15%” – si unisce indissolubilmente a una biopolitica e a un biodiritto che vengono a riconfigurare la democrazia essenzialmente come espressione politica del “capitalismo della sorveglianza” (Zuboff, 2020).

E infatti – e qui sono interpellati *in primis* i giuristi, ed in particolare i costituzionalisti – Olivier Oullier, uno dei collaboratori di Schwab nel delineare le nuove caratteristiche della *governance* della quarta rivoluzione industriale con riferimento alle neurotecnologie, chiama direttamente in causa una ridefinizione radicale (quasi una rivincita postuma di Lombroso su altri fondamenti) dei concetti base su cui si fondano le “istituzioni normative”, quali ad esempio la responsabilità individuale:

Con la correlazione tra stato cerebrale e comportamento umano che diventa sempre più evidente, anche le istituzioni normative sono chiamate a rivedere concetti basilari, quali ad esempio la responsabilità individuale. In molti Paesi, i tribunali sono restii a fare uso di strumenti attraverso cui si dice si possa interpretare il pensiero umano, come le “macchine della verità” o i poligrafi. Tuttavia, i miglioramenti in questo settore aumentano la possibilità che giudici e organi di giustizia ricorrano a tecniche per determinare la veridicità di certe dichiarazioni, *per giudicare la colpevolezza degli imputati o addirittura per avere accesso ai ricordi direttamente dal loro cervello. Forse un giorno potrebbe essere necessario sottoporsi a scansione cerebrale dettagliata per entrare all’interno di un Paese* (Oullier, 2019, p. 251 – corsivi nostri)¹⁴.

Certo anche oggi, posto che il pericolo continua in nuove forme a rendersi presente, una voce come quella di Pasolini sarebbe oltremodo necessaria. Tanto più che si profilano all’orizzonte nuove e ulteriori forme di ‘spegnimento’ del libero dibattito – come hanno sperimentato quei pochi autori che vi si sono cimentati¹⁵ –, forme di vera e propria ‘censura’, per di più da parte di soggetti privati, gestori di piattaforme digitali rivolte al pubblico o di media anche tradizionali, che adducono motivazioni tecniche e regole di policy solo da essi gestite¹⁶.

Nel silenzio delle “istituzioni normative”?

3. Democrazia e dittatura

In realtà qui si aprirebbe un vasto campo di intervento per i giuristi, e certamente almeno per quei costituzionalisti che hanno avvertito come da tempo la Costituzione sia “sotto sforzo” (Lanchester, 2020). A patto però, ci permettiamo sommessamente di aggiungere, che recuperino una compattezza di visione e di ceto, che sembrarono avere negli anni dei Comitati per la difesa della Costituzione di dossettiana ispirazione (Alegretti, 2007), ma che, forse, a nostro avviso, proprio in alcuni elementi di quella difesa iniziarono ad indebolirsi.

¹⁴ Per le dinamiche e i gravi rischi che già attualmente tecnologie praticate producono per l’ordine costituzionale democratico cfr. almeno Mobilio (2021).

¹⁵ Come mostra il testo che dà poi il titolo alla raccolta di saggi di Giorgio Agamben, *A che punto siamo? L’epidemia come politica* (2020, p. 31): “(Testo richiesto e poi rifiutato dal Corriere della sera)”. Ma vicende analoghe, anche sotto forma di esplicite ‘devalorizzazioni’ personali, hanno riguardato ad es. Diego Fusaro, Massimo Cacciari, radio non allineate e numerosi post anche in apparenza ‘innocui’ (per es. un cartoon forse del 1921, o forse un apocrifo odierno in stile), ma sgraditi per il richiamo a prospettive orwelliane o huxleyane.

¹⁶ Fino ad arrivare, esse società private, a censurare, senza reazioni istituzionali, l’intervento di una deputata (Sara Cunial) in una seduta del Parlamento italiano, perchè considerato evidentemente sgradito rispetto alla narrazione *main stream*, cfr. Della Riva (2021, pp. 373-374).

Come ha osservato Alessandro Pajno, al di là dell' "inganno" della postdemocrazia, dei populismi e della democrazia deliberativa, "nonostante l'impegno di molti, la democrazia continua, pertanto a non godere di buona salute, mentre si accumulano i problemi non risolti" (Pajno, 2021, p. 35).

Da qui a ritenere, allora, "che con la pandemia è piombata sul paese – e quindi anche sulla nostra democrazia – l'emergenza, con tutte le sue ansie ma anche con qualche possibilità", il passo è breve. Perciò si potrebbe accedere ad una prospettiva, di nuovo alla Schwab, ma giuridica stavolta, che consideri l'epidemia ancora come "opportunità", addirittura di soluzione dei problemi sinora irrisolti della democrazia medesima, e quindi l'emergenza "come inizio di soluzione" di problemi 'normali':

L'emergenza, infatti, pur sospendendo, per dir così il tempo della vita ordinaria per far fronte a quanto di imprevisto si è verificato sopraggiunge carica di tutte le questioni e i problemi del passato rimasti privi di soluzione; essa, pertanto, si proietta oltre se stessa e si interroga sul futuro, chiedendosi se le misure utilizzate per far fronte al tempo straordinario potranno essere utilizzate in quello ordinario; più in generale, si chiede se quel momento straordinario non sia un'occasione da non perdere per dare una soluzione a molti problemi non risolti e consentire, così, un autentico nuovo inizio. Nell'emergenza, pertanto, ciò che è straordinario ed occasionale, dettato dalle speciali condizioni sopravvenute, deve tener conto delle difficoltà che il passato non ha saputo superare e tende a porsi come un inizio di soluzione di problemi da tempo divenuti, per così dire, ordinari; correlativamente il suo non è un tempo che si è fermato nel suo scorrere, ma, se è sospeso, lo è fra un passato carico di certezze ma anche di questioni irrisolte ed un futuro che non c'è ancora e che, tuttavia, aspira ad essere migliore di ciò che è stato (Schwab, 2019, p. 36).¹⁷

Ma proprio la 'personificazione' dell'emergenza in una sorta di dea 'benevola', in una prefigurazione di una nuova 'normalità' tecnocratico-competitiva – che è appunto la negazione stessa della natura dell'eccezione¹⁸ – rappresenta una tentazione per il giurista. Tentazione strettamente correlata ad un sostanziale accantonamento (sospensivo) della dimensione costituzionale, per portare in primo piano la logica 'efficiente' dell'amministrazione che, per certi aspetti, paradossalmente (ma non tanto, come diremo) sembra evocare certe prospettive marxiane, dopo il compimento della rivoluzione, di amministrazione, di governo delle 'cose':

Si tratta non tanto di esplorare profili costituzionali, legati alla presenza, o meno, di disposizioni costituzionali sull'emergenza o riferibili al quadro costituzionale riguardanti il rapporto fra Stato e regioni, quanto, piuttosto, di scegliere quello dell'amministrazione come profilo per esaminare la risposta del nostro paese ai problemi legati alla pandemia e all'emergenza che ne è derivata. Si tratta, in altri termini, di verificare a quale strumentazione amministrativa, oltre che a quella legislativa, si sia fatto ricorso per cercare di dare risposte ai problemi dei cittadini legati alla pandemia. Si tratta di un approccio che può consentire anche una analisi significativa dello stato della democrazia nel nostro paese, e ciò sia perché l'amministrazione è la Costituzione del quotidiano, quella nella quale i diritti dei cittadini e delle imprese possono divenire realtà concrete, sia perché il sistema amministrativo e la sua qualità costituiscono uno dei più significativi elementi di

¹⁷ Per una analisi puntuale di alcuni elementi dell' "anomalia italiana" vedi Lanchester (2011).

¹⁸ "Nel carattere dello stato d'eccezione c'è che esso è limitato: ed è propriamente nel fatto che deve essere eliminato e restare un'eccezione"; la citazione che Schmitt introduce nello svilupparsi della sua argomentazione è centrale, e lo vedremo nel prosieguo; ma estremamente significativa è anche la nota che l'accompagna e che riproduciamo perciò integralmente: "Il cancelliere del Reich nella 392ª seduta del Reichstag il 22 novembre 1923 (Relazioni, p.12191); egualmente il ministro degli interni del Reich il 5 marzo 1924 (405ª seduta, Relazioni, p.12595); «E' ovvio che lo stato di eccezione in modo corrispondente al suo nome deve restare un'eccezione e deve essere eliminato, appena le circostanze lo consentano» – La questione è ovviamente anche qui, chi decide su ciò che le circostanze consentono." Cfr. Schmitt (1928).

competitività di un paese, facente parte, come il nostro, dell'Unione Europea. Certamente la qualità delle disposizioni costituzionali è importante per la qualità della democrazia; tuttavia, questa rischia, in qualche modo, di entrare in sofferenza senza una capacità di attuazione del quadro costituzionale che è legata alla presenza di una adeguata capacità amministrativa (Pajno, 2021, p. 40).

Tuttavia, a nostro modesto avviso, forse, per delineare un quadro attendibile di quanto sta accadendo, alle persone e alle 'istituzioni normative', e di quante delle questioni irrisolte della democrazia potranno trovare o non trovare soluzioni nel prossimo futuro, anzi di interrogarci più radicalmente se questo futuro si inserirà ancora in un orizzonte di democrazia 'liberale', si tratta invece proprio di "*esplorare i profili costituzionali, legati alla presenza, o meno, di disposizioni costituzionali sull'emergenza*"¹⁹ e di richiamare con forza, certamente, che "la qualità delle disposizioni costituzionali è importante per la qualità della democrazia", ma che questa, tuttavia, "rischia, in qualche modo, di entrare in sofferenza" soprattutto se la costituzionalistica non riassume a pieno titolo, e proprio in tempi di emergenza ed eccezione, il suo ruolo costitutivo di argine e indirizzo, in una parola, di rinnovata 'difesa' della medesima.

Ma per fare ciò, intanto, sarà necessario, oltre alla consapevolezza che la nostra Costituzione non sarà definibile 'di carta', ma appaia attualmente collocata, da un'emergenza troppo prolungata, in una sorta di 'limbo', un recupero di una dimensione e profondità storica, atte a farci comprendere i pericoli (per certi aspetti , se si vuole, in parte *in nuce*, ma tutt'altro che irreali , come vorrebbero invece alcuni, non di certo melanconici, ma piuttosto definibili 'quietisti') che le nostre istituzioni corrono e potranno correre in futuro.

Certo un richiamo alla profondità storica del dettato normativo costituzionale e della riflessione costituzionalistica che ebbe a prenderlo ad oggetto in epoche antecedenti a questa nostra così procellosa e confusa, sarebbe stato auspicabile sin dal momento iniziale della vicenda emergenziale, nella quale il cittadino sotto l'incubo incombente della "paura di morire" – quella paura che Hobbes aveva collocato all'origine dello stato moderno²⁰, ma che l'ottimismo delle magnifiche sorti e progressive aveva fatto in fretta dimenticare nel settantennio successivo alla seconda guerra mondiale – si è trovato, per lo più inconsapevole o disorientato, sottoposto a tutta una serie di DPCM limitativi o sospensivi delle libertà individuali, quasi sulla base della riattualizzazione del principio "salus rei publicae suprema lex esto", o meglio, da ultimo, dello 'Stato Etico-Terapeutico' (che sostituisce il diritto alla salute con una sorta di generalizzato e civico "dovere di essere sani")²¹.

Allora avrebbe potuto assumere un senso ricordare la posizione della migliore dottrina costituzionalistica italiana che si fece implicitamente od esplicitamente carico del fondamento liberal-garantistico scaturente dalla Costituzione, sia che negasse in via di principio la sussistenza dei poteri di eccezione o di emergenza, sia che, pur ammettendoli, tendesse a limitarli il più possibile, reintegrando il prima possibile l'ordine violato.

19 Abbiamo cercato per grandi linee di ricostruire storicamente quel percorso e quel dibattito in Cappellini (2020).

20 E andrà ricordato che Hobbes, traduttore delle pagine di Tucidee sugli effetti della peste ad Atene durante la guerra del Peloponneso (430 a.C.), aveva fatto inserire nel celebre frontespizio del *Leviatano* del 1651, forse di Abraham Bosse, sia pure appena visibili fra le strade della città dominata dalla gigantesca figura del Sovrano-Leviatano, due figure di medici della peste, colla loro caratteristica, e inquietante, maschera protettiva a forma di becco di uccello, mantenendo il doppio riferimento epidemia/guerra civile. Cfr. Ginzburg (2015, pp. 53 ss.).

21 Andrà ricordato che spetta ad uno scrittore italiano, Lino Aldani, di aver preconizzato già nel lontano 1963, l'avvento di un simile Stato Terapeutico, una società del controllo, basata sul rischio sanitario, nella quale era necessario poter in ogni momento dimostrare di avere una "temperatura normale" e si era costretti ad essere dotati di termometri a tal fine, nel suo racconto, praticamente introvabile in italiano, *Trentasette centigradi*. Lo si può ancora leggere nella traduzione francese (Aldani, 2020).

Ragioni dello Stato e ragioni della Persona, tensione fra l'idea di concentrazione del potere di decisione e quella di un suo necessario esercizio democratico, tra libertà e sicurezza, si confrontarono allora – e sarebbe stato bene riudire un forte e chiaro unisono sul punto – su di un crinale certo sottile ed estremamente rischioso, soprattutto per la dimensione personalistica e garantistica (Carlassare, 1990, pp. 479-480), cosicché non stupisce che, per esempio, Paolo Barile, caposcuola dei costituzionalisti fiorentini, allievo di Calamandrei, partigiano combattente e 'Partigiano della Costituzione' (Cannone, 2020), arrivasse, quasi a coronamento della sua riflessione sulle libertà fondamentali, "a ritenere inammissibili deroghe o sospensioni della Costituzione, se non mediante legge costituzionale" (Barile, 1984)²².

O ancora le posizioni di un Carlo Esposito, di un Costantino Mortati, di un Giuseppe Ugo Rescigno e di molti altri.²³

Ed oggi, quando si discute di obbligo vaccinale e green pass in relazione all'art. 32 della Costituzione²⁴, arrivando spesso, anche da parte di giuristi di vaglia, che non paiono però coinvolgere nella riflessione, ad esempio, le recenti pronunce dei tribunali spagnoli, o la presa di posizione del ministro dell'istruzione francese Jean-Michel Blanquer che ribadendo che le istituzioni di insegnamento, scuola e università devono "essere accessibili a tutti" e che il green pass "non sarebbe né legittimo, né auspicabile" (e così Inghilterra, Olanda e Danimarca e Svezia, tra le altre), per tacere dell'esplicito contrasto con la formulazione del regolamento europeo in materia, a conclusioni legittimatrici, sembra prevalere una lettura meramente positivista – e per di più, come diremo subito, riduttiva dell'articolo – ancora una volta non valutando appieno il contesto storico e dinamico.

Il secondo comma che comincia con "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario [se non per disposizione di legge²⁵]" è evidentemente intanto correlato ad un'epoca nella quale non si era ancora affermato quel processo di sostituzione della scienza alla religione che, col favore dell'evento epidemico, sembra compiersi oggi²⁶.

²² Cfr. Carlassare (1990, p. 480). Vedi anche Galizia (2001).

²³ Sul punto rimando al mio *Lipotesi Tocqueville* (Cappellini, 2020).

²⁴ Lasciapassare verde, tessera verde estesa addirittura, in "una Repubblica fondata sul lavoro", a tutti i lavoratori del pubblico e del privato a partire dal 15 ottobre 2021, i quali quindi si troveranno per poter esercitare il loro diritto e non essere sanzionati con sospensioni dal mese e dallo stipendio (ciò che nel privato, configurandosi appunto tale assenza come assenza ingiustificata dal posto di lavoro, potrebbe preludere in prima istanza, oltre che alla sospensione dallo stipendio, ad un demansionamento, ed in prospettiva anche ad un licenziamento, magari motivato non con riferimento al fatto originario, ma alla nuova situazione venutasi a creare sul luogo di lavoro) dinnanzi, o ad un obbligo surrettizio di vaccinazione, o a dover 'pagare' per lavorare, posto che tale tessera si può ottenere anche sottoponendosi a tamponi non gratuiti, anch'essi peraltro da rubricare come 'trattamento sanitario', della durata di validità di 48 o 72 ore (il costituzionalista Michele Ainis ha definito tale seconda possibilità una sorta di "tortura", tuttavia 'curiosamente' senza trarne alcuna conseguenza sul piano giuridico-costituzionale).

²⁵ E' da ritenersi esclusa, in presenza di riserva rafforzata, quindi la possibilità del ricorso non dicasi a DPCM, ma anche agli stessi decreti legge (cfr. Carlassare, 2008, pp. 536 ss.).

²⁶ "Che la scienza sia la religione del nostro tempo non è una tesi nuova, di recente è stata ribadita anche da Giorgio Agamben. Del resto religione e scienza operano secondo uno stesso paradigma 'terapeutico' e la cosa diventa del tutto evidente quando si tratta della medicina. Quello però che è veramente è che per diventare la religione del nostro tempo la scienza abbia avuto bisogno di umiliare una particolare religione. Quella cristiana e per farlo ha recuperato – probabilmente senza neppure saperlo – un'eresia a suo tempo sconfitta dal cristianesimo. La gnosi. Perché il cosiddetto assembramento è stato vietato non solo nelle piazze, ma anche nelle chiese? Perché anche la libertà religiosa ha dovuto subire l'oppressione da virus. Perché impedire preghiere, messe e funerali pur nel rispetto della distanza fisica fra le persone? Non è facile rispondere a queste domande. Il contagio qui non c'entra o c'entra poco. Poco più di una metafora. Contro il dispotismo dei virologi e ancor più del techno-scientismo dominante, la Chiesa, con la dottrina paolina del "corpo di Cristo" (I Corinzi 10,16 ss.) era l'ultimo ostacolo, il *katéchon*, "ciò che trattiene" e mette un freno all'Apocalisse. Ma lo gnosticismo ha finito con il prendersi la sua rivincita". Così Becchi (2020, pp. 84 ss.).

In sottofondo, molto più, si avverte la presenza del Codice di Norimberga, ovvero dell'insieme di principi normativi enunciati in occasione della sentenza del tribunale militare americano che il 19 agosto del 1947 condannò 23 medici nazisti per le sperimentazioni effettuate nei campi di concentramento. Di tali principi – elaborati da due medici consulenti del tribunale Andrei C. Ivy e Leo Alexander (e già proposti da Ivy in sei punti il 1 agosto del 1946 All'International Scientific Commission on Medical War Crimes, in particolare per confutare la tesi difensiva secondo cui le sperimentazioni tedesche non si sarebbero differenziate da quelle condotte nello stesso periodo nei penitenziari statunitensi) – il primo è senz'altro il più importante e merita di essere testualmente riportato: “la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare il libero potere di scelta, senza l'intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell'argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia” (Corbellino, 2008).

Ma tali aberranti percorsi avevano avuto precisamente origine da interventi di 'insigni' scienziati di varia provenienza – tutti evidentemente convinti che le loro tesi 'avanzate' corrispondessero ad una indiscutibilità scientifica, di una scienza, come oggi si ama dire da molti esponenti mediatici di essa, “non democratica” –, che avevano trovato il loro culmine nel saggio che nel 1920 esce a Lipsia scritto a quattro mani da uno dei più importanti penalisti tedeschi dell'epoca, Karl Binding e da un professore di medicina, Albert Hoche, che si era anche interessato a questioni etico deontologiche relative alla sua professione.

Il titolo dell'opera ha oggi, è inutile nasconderselo, un suono sinistro, che ruota attorno ai due espressioni: “*Vernichtung*” – “annientamento” – e “*lebensunwerten Lebens*” – “vita indegna di essere vissuta”.

Tale tono sinistro non era certo avvertito dall'editore che, annunciando all'ultimo momento con un inserto incollato nella seconda di copertina la morte dell'autore, celebre giurista, durante la stampa, definiva il suo intervento “il suo ultimo atto per il bene dell'umanità”; il titolo completo suona dunque:

“*L'autorizzazione all'annientamento della vita indegna di essere vissuta*” (*Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens*).

Laddove *Freigabe* vuol dire certo “autorizzazione” – e ciò rende bene il carattere burocratico delle conseguenze –, ma anche letteralmente “liberazione” dalle remore, dai vincoli morali e religiosi, “patente di libertà”, appunto all'annientamento. Testuale (e profetico), da parte di un giurista e da uno scienziato della medicina.²⁷

Siamo, come si vede, ben all'interno di quel campo di sapere che ormai era divenuto patrimonio comune europeo. Un campo – evolucionistico (Galton e Chamberlein erano letture diffuse, e si potrà ricordare che Enrico Ferri, deputato socialista e direttore dell'Avanti dal 1904 al 1908, parlava della *triunità* Darwin, Spencer e Marx), materialistico, biologistico, sociologico, eugenetico – dove i saperi si incontrano e si intrecciano, sempre più aventi ad oggetto la vita delle persone. Quel campo cioè della biopolitica che, come ci ricorda Giorgio Agamben, è stato lo studioso e filosofo tedesco Karl Löwith, allievo tra l'altro di Heidegger e attento conoscitore delle tesi del giurista Carl Schmitt, il primo ad individuare, definendo la “*politicizzazione della vita*” come il *carattere fondamentale della politica degli stati totalitari* (Agamben, 2005).

²⁷ Il testo, accessibile in tedesco anche in rete, è stato di nuovo reso meritoriamente reso disponibile, tradotto in italiano, in Binding e Hoche (2012, pp. 42 ss.). La traduzione del titolo suona leggermente diversa dalla nostra: “La liberalizzazione della soppressione della vita senza valore”.

Come che sia, il contesto storico della formulazione dell'art. 32 andrebbe approfondito in ordine a *tutte* le sue formulazioni.

Ma sinora, quanto ci consta, solo Alessandro Mangia, nel quadro di una lucida analisi complessiva, ha richiamato questa esigenza.

Sottolineando anzitutto “che è dal 2002 che, secondo la Corte costituzionale, il legislatore, in materia sanitaria, è vincolato dalle risultanze degli accertamenti tecnici. E cioè dai risultati delle sperimentazioni. Sentenza Onida e sentenza Cartabia del 2018. Sperimentazioni che in questo caso forniscono un' accertamento sommario e comunque non definitivo. Accertamenti sommari e provvisori, condotti in nome dell'emergenza, non sono una base per l'introduzione di un obbligo vaccinale²⁸, nemmeno per categorie limitate; l'autore sottolinea con forza che c'è una seconda cosa da ricordare: “*E' quel pezzo di art.32 che tutti si dimenticano di citare. E cioè quello che dice che , anche se opera con legge, il legislatore “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Strano che nessuno lo citi più.*”

L'ordinario di costituzionale dell'Università Cattolica si riferisce precisamente alla seduta plenaria della Commissione per la Costituzione del 28 gennaio 1947, nella quale, inizialmente, il Presidente Ruini aveva avvertito che il Comitato di redazione aveva respinto un emendamento aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Rossi Paolo e Moro, così concepito: “Nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana”. Moro però ribadisce, anche in forza del fatto che esso era stato “ricavato dai tre articoli proposti dal gruppo parlamentare dei medici”, l'importanza della sua formulazione; ed in particolare della sua seconda parte: “Importante è anche l'altra parte dell'emendamento. Non soltanto ci si riferisce alla legge per determinare che i cittadini non possono essere assoggettati altrimenti a pratiche sanitarie, ma si pone anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori. *L'esperienza storica recente* dimostra l'opportunità che nella Costituzione italiana sia sancito un simile principio, ed egli insiste pertanto perché gli emendamenti proposti siano accettati, salvo ad apportarvi modificazioni formali”.

Nonostante l'allusione storica abbastanza univoca, l'accettazione di quella seconda parte sarà tutt'altro che scontata. Già in quella stessa seduta l'on. Umberto Nobile, autore delle imprese polari con il *Norge* e l'*Italia*, ed eroe della *Tenda rossa*, in un primo tempo sollecitato a rappresentare la DC in Assemblea Costituente, ma poi , in seguito a una diversa riflessione legata anche al suo soggiorno in Unione Sovietica, entrato, sostanzialmente come indipendente, nelle file del Partito Comunista²⁹, dichiarava, pur comprendendone lo spirito, di essere molto perplesso, considerando “che si tratti di una formula troppo restrittiva, e che vi possano essere dei casi speciali in cui, *per ragioni superiori riguardanti l'interesse stesso della sanità collettiva*, la

28 “Dunque, in estrema sintesi: probabilmente lo Stato non si sente di rendere obbligatorio per tutti un vaccino che non ha terminato la sua sperimentazione e che può causare, come egli stesso ammette con l'art. 3 del Dl 44/2021, che espressamente richiama gli art.589 e 590 c. p., la lesione o la morte del vaccinato; però, al tempo stesso, vuole che tutti si vaccinino” (Giuliano Scarselli; argomento ripreso con riferimento anche al decreto legge 2394 che estende il 'certificato verde' o green pass a tutti i lavoratori da Giorgio Agamben nell'audizione alla Commissione Affari Costituzionali del 7 ottobre 2021, nella quale sono stati sentiti tra gli altri anche Alessandro Mangia e Ugo Mattei). Si veda anche il documento dell'Osservatorio permanente per la legalità costituzionale (collegato a Generazioni Future Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Stefano Rodotà, ma organismo di studio indipendente istituito nel 2020) dal titolo *Sul Dovere Costituzionale e Comunitario di Disapplicazione del CD Decreto Green Pass* (tra i componenti dell'organismo di studio i costituzionalisti Alberto Lucarelli, Marina Calamo Specchia, Fiammetta Salmoni e Michele della Morte, e i civilisti Ugo Mattei, Piergiuseppe Monateri, Luca Nivarra, l'internazionalista Pasquale De Sena e l'amministrativista Sergio Foa), <https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-delcd-decreto-green-pass>.

29 La vicenda è ripercorsa in Nobile (1969, pp. 412-426).

legge possa essere costretta ad imporre determinate pratiche sanitarie che con l'emendamento si vorrebbero escludere in ogni caso". E portava – certo inconsapevole dell'"uovo del serpente" di Binding e Hoche – l'esempio delle gravi forme di pazzia ereditaria nei quali la legge avrebbe "il dovere di prevedere misure sanitarie atte ad impedire che siano messi al mondo degli infelici destinati con certezza al terribile male". Nella seduta dell'Assemblea costituente del 17 aprile del 1947 poi l'on. Michele Giua, chimico e rappresentante del Partito socialista, interpretando la norma come dettata da intenti 'clericali', nel senso che essa volesse in primo luogo vietare le pratiche abortive, si dichiarava nettamente contrario, in nome della scienza, e sempre "per il bene dell'umanità", al testo di Moro e Paolo Rossi e, tutto preso da un ottimismo politico di stampo 'progressivo', ma forse un po' stonato coi tempi, soggiungeva:

Da notare anche che, se lo sviluppo della genetica ci permetterà, dal punto di vista chimico, di stabilire quali sono le sostanze che influiscono su determinati caratteri – e questo non è da escludere – non bisogna impedire, per il bene dell'umanità, anche per combattere determinate malattie, questi interventi sanitari. Invece, in base alla formulazione del progetto, noi vieteremo l'intervento del medico per il miglioramento dell'organismo e della razza [testuale]. Qui si tratta di applicazione dei trovati scientifici. I razzisti usavano della scienza e della tecnica dopo che esse erano state prostitute. Si tratta di applicare per lo sviluppo della civiltà, i principi della scienza e della tecnica, che devono essere applicati, perché progresso significa applicazione e sviluppo di questi principi. Qualsiasi divieto si faccia per l'applicazione delle scienze è un divieto che si pone al progresso, è un arresto di civiltà.

Anche nella seduta dell'Assemblea costituente del 24 aprile 1947 si leva un'altra richiesta di "soppressione della norma con la quale vengono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana"; questa volta la richiesta proviene dalla fila liberali per la voce autorevole di Gaetano Martino, originariamente medico di professione, anche lui a partire da una supposta interpretazione 'cattolicizzante' della norma:

Ora, chi domani volesse interpretare questa legge e tenesse presente che col suo brillante discorso introduttivo l'onorevole Tupini ebbe ad elencare tale norma fra quelle che rappresentano conquiste della democrazia cristiana in sede costituzionale, potrebbe pensare che qui si tratti della sterilizzazione profilattica ed altri problemi accessori, ai quali non può restare indifferente un partito cattolico... Mi direte: ma i proponenti di questa norma non intendevano di considerare tutti questi casi; essi intendevano piuttosto riferirsi alla sterilizzazione eugenica. Ma allora bisogna dirlo chiaramente: Bisogna dire "E'vietata la sterilizzazione eugenica"... Badate, onorevoli colleghi, che una norma simile non esiste in nessuna Costituzione del mondo, nemmeno in quella più permeata di spirito cattolico, cioè nella Costituzione irlandese, la quale comincia con l'invocazione alla SS.Trinità, "da cui discende ogni potere ed a cui sono da ricondurre, come al fine supremo, tutte le azioni degli uomini e degli Stati".

Tuttavia per Martino, anche se la sua stessa conclusione mostra che l'argomento 'prova troppo', in profondità, è in realtà la motivazione storica (e non il presunto carattere democristiano) della norma che fa problema, implicitamente, ma neanche tanto, venendo a toccare il punto focale anche del nostro discorso complessivo: ovvero il rapporto (qui non risolto) democrazia/dittatura.

E infatti.

E se pure voleste, modificando il testo proposto dalla Commissione, vietare esplicitamente la sterilizzazione eugenica, ugualmente vi pregherei di sopprimere questa norma. La sterilizzazione eugenica è infatti contraria alla nostra morale, non è ammessa dalla nostra coscienza [ma vedi *supra* Nobile e Giua].

E' vero che essa è stata praticata in altri paesi in determinate condizioni. Ma allora, se noi dovessimo proibire quello che Hitler fece in Germania, perché non inserire pure nella Costituzione la proibizione dei campi di concentramento, delle camere a gas, dei plotoni di esecuzione per gli avversari del regime?

Credetemi, questa norma non ha senso. Se pure si voglia prevedere il caso di un dittatore che si impadronisca del potere e pensi di ricorrere, per un sogno razziale, alla sterilizzazione o ad altri crimini riprovati dalla nostra coscienza, questa norma non ha senso... Niente di quello che noi ora facciamo, nessuna nostra norma costituzionale avrebbe valore qualora un pazzo criminale diventasse il dittatore della Repubblica italiana.

Ma a tutte queste critiche Moro aveva già pacatamente risposto, mettendo bene in chiaro il carattere 'laico' e soprattutto, aggiungeremmo, autenticamente personalistico e liberale della formulazione, volta in realtà a 'decostruire' le *ragioni superiori* di 'entità' collettive prevaricanti sulla persona "per il suo bene"³⁰: "Quanto alla seconda parte, non si vuole escludere il consenso del singolo a determinate pratiche sanitarie che si rendessero necessarie a seguito delle sue condizioni di salute; *si vuol soltanto vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi*, disponga un trattamento del genere. I casi invece di carattere generale da applicarsi a tutti i cittadini devono essere disposti per legge entro quei determinati limiti di rispetto della dignità umana.

Per essere più chiaro, è disposto a modificare il suo emendamento, onde evitare che il divieto sia esteso anche ai singoli, dicendo invece: "La legge non può imporre pratiche sanitarie lesive della dignità umana".

Per ridare la parola ad Alessandro Mangia³¹, siamo quindi dinnanzi non – anche nella sua formulazione ultima votata dall'Assemblea Costituente ("La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana") – a una norma generica, ma "a una norma di sbarramento". Che tocca appieno anche i problemi attuali; infatti, come osserva ancora il nostro costituzionalista, a chi volesse assumere che fra il punto di partenza di Moro (la sterilizzazione) e l'attuale questione vaccinale vi sia una radicale sproporzione, va osservato come un elemento comune invece debba essere rinvenuto:

Sa cos'hanno in comune i vaccini con la sterilizzazione e altri problemi accessori? E sappiamo a cosa si riferiva Moro nel 1947, parlando di "problemi accessori" che non venivano descritti per decenza...L'irreversibilità degli effetti di determinati trattamenti sanitari disposti con legge. Sa a parole io mi posso sbattezzare. Ma non mi posso svaccinare, neanche ritirando il consenso.

30 Cfr. tra le altre la sentenza 307/1990 (14-22 giugno 1990 Presidente Saja, redattore Corasaniti) che con riferimento al trattamento vaccinale obbligatorio afferma "che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e, pertanto tollerabili." E invece, "con riferimento all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, *ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri*". La solidarietà fra individuo e collettività è "da ritenere ovviamente reciproca". Cfr. inoltre la sentenza 118/1996 sulle vaccinazioni antipolio, laddove la Consulta sottolinea che "nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri"; e vedi anche Negroni (2020).

31 Vedi anche Mangia (2021).

In conclusione il perimetro nel quale il legislatore dovrebbe muoversi mostra due confini ben precisi:

Le risultanze tecniche e la norma di sbarramento voluta da Moro in Costituzione. Che per fortuna viene ancora ricordata dalla Corte nel 2002 nella sentenza sull'elettroshock. Che si sa essere una pratica sanitaria quantomeno controversa. In questo caso non c'è niente da bilanciare. Nonostante le apparenze è una norma chiarissima, se letta bene. Come nel 1947 si voleva sarebbe stata.

In questa ottica quindi il Dl. 105/2021 (e quello che lo ha seguito il Dl. 111/2021), oltre a non essere “compatibile” coi regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (che escludono esplicitamente possano darsi discriminazioni tra cittadini vaccinati e non vaccinati, anche nel caso essi abbiano scelto di non farlo), oltre ad introdurre un'abnorme sanzione (che tocca i diritti costituzionali al lavoro e alla retribuzione) appunto “per comportamento lecito”, è interessante ai fini del nostro discorso per il suo carattere di ‘elusione’ del percorso indicato dalla Costituzione, volto più o meno dichiaratamente ad introdurre un obbligo al trattamento sanitario *indiretto*.

Così una parola chiave per intendere storicamente, e collocare concettualmente la vicenda che stiamo vivendo, è pronunciata. Un potere cioè che decide di non assumersi la responsabilità politica di imporre direttamente un obbligo, ma demanda l'assunzione di tale responsabilità ad altre istanze.

Ma prima di approfondire questo aspetto strutturale decisivo, ci sembra necessario collocare al suo posto qualche ulteriore tassello. Nell'intento di muoverci in questa direzione sarà allora utile sottolineare alcuni aspetti dell'evoluzione storica dei secoli immediatamente antecedenti al nostro, che convergono tutti, se ben riflettuti, nel mettere in guardia, con un motto dal sapore molto tocquevilliano, le democrazie parlamentari (e il corrispettivo ceto dei giuristi) della loro “eccessiva fiducia nelle conquiste della libertà di cui niente è più fragile nell'Europa moderna”: né si dimentichi che il premio Nobel per la letteratura Czeslaw Milosz ebbe a definire il XX di quei secoli “ Eccezionalmente infame”³².

Per farlo vorremmo ridare la parola ad un testo che sembrerebbe collocarsi in un'epoca, gli anni '60, lontanissima ormai dal nostro presente, ma che invece conserva, a nostro avviso, un tasso di lucidità e lungimiranza più che sorprendenti. E la cui diagnosi provocatoria, che nell'oggi sembra trovare più di una conferma, merita la massima attenzione, anche solo per controverterla. Si tratta della riflessione di Gianfranco Miglio sulla trasformazioni dei regimi politici della modernità (Miglio, 1965), che, contemplandole dall'angolo visuale dello storico e del politologo³³, coglie un aspetto che spesso sfugge invece alla analisi politico costituzionalistica.

Parlando, già allora, della crisi del nostro sistema istituzionale, innanzitutto Miglio, fedele alla sua divisa secondo la quale lo scienziato, e tanto più lo storico, deve individuare ‘regolarità’, le regolarità essenziali che reggono i percorsi vitali, procede sviluppando una tassonomia interessante la ‘durata’ dei regimi politici:

³² La prima affermazione è di Curzio Malaparte, ricordata da Bruno Tellia, che richiama anche la seconda, nella sua *Presentazione a Curzio Malaparte* (1994, 7-8).

³³ Nell'ambito costituzionalistico la diffidenza a mettere in valore le ricostruzioni provenienti da questi ambiti disciplinari sembra, quasi orlandianamente, riemergere proprio con più forza in questo momento ‘emergenziale’. Un buon esempio in De Siervo (2021, pp. 65-66), con ricadute significative, a nostro avviso, sulla valutazione complessiva del momento storico.

Certo può sembrare a tutta prima strano riscontrare i segni di senescenza in un regime il quale sfiora appena il ventennio di durata. Ma se soltanto si guardano le cose attentamente e con il dovuto distacco, bisogna riconoscere che il ciclo vitale medio dei più recenti sistemi politici non supera di molto un tale lasso di tempo. Se infatti si considerano i regimi politici succedutisi nell'Italia contemporanea, si nota che la Restaurazione durò trentaquattro anni (dal 1814 al 1848), la Monarchia costituzionale ventotto anni (dal 1848 al 1876), la Monarchia parlamentare a suffragio limitato trentacinque anni (dal 1876 al 1911) la Monarchia parlamentare a suffragio universale undici anni (dal 1911 al 1922), la dittatura infine ventitrè anni (dal 1922 al 1945). Il che comporta una durata media di ventisei anni.

Se poi si spinge lo sguardo al paese più vicino ed affine, cioè alla Francia, si constata che il regime rivoluzionario durò undici anni (dal 1789 al 1800), la prima dittatura militare quindici anni (dal 1800 al 1815), la Monarchia della Restaurazione (pur con notevoli variazioni costituzionali) trentatré anni (dal 1815 al 1848), la Seconda repubblica 4 anni (dal 1848 al 1852), la seconda dittatura militare diciotto anni (dal 1852 al 1870), la Terza repubblica settant'anni (dal 1870 al 1940), la Quarta repubblica (ivi compreso il Governo provvisorio) quattordici anni (dal 1944 al 1958). Con una durata media di ventiquattro anni (Miglio, 1965, p. 6).

Una volta stabilita l'impermanenza sostanziale dei regimi politici e richiamando qualcosa che ha in questi tempi toccato anche alcuni di noi – “quella sensibilità ancestrale che rende consapevoli le creature animali dell'avvicinarsi di una tempesta o del pericolo delle ‘rapide’ sul corso di un fiume” e che fa avvertire “nell'atmosfera gradualmente più inquieta, i presagi di un mutamento sempre meno lontano” – emerge la questione decisiva (che era presente *in nuce* nell'alternanza cronologica dei regimi sopra sviluppata): quella del rapporto fra ‘regime rappresentativo’ e dittatura.

Ebbene, per Miglio, i fautori dei due assetti istituzionali ‘credono’ di stare ben saldi su sponde opposte: ma non è così.

In un punto gli uni e gli altri sono generalmente concordi come su di una verità fuori discussione: nel ritenere che fra il regime ‘rappresentativo’ – specialmente fra il regime rappresentativo ‘puro’ quale è quello vigente oggi in questo paese – e la dittatura, non esista, nè per le idee ispiratrici nè per le strutture, alcun tratto in comune, ma soltanto radicale antitesi. E proprio qui invece – almeno agli occhi dello storico – gli uni e gli altri si ingannano, e si ingannano di molto (Miglio, 1965, p. 7).

La tesi è chiara. Posto che il regime rappresentativo è un ‘consumatore’ di autorità, e la dittatura, invece ‘produttrice di autorità’, l'alternanza avrebbe un ruolo preciso:

Che è quello di ‘ricaricare’ l'autorità logorata e quindi alla fine di rimettere in tensione ed in vita lo stesso sistema rappresentativo. Tant'è vero che le dittature dell'età contemporanea non solo sono tutte ‘carismatiche’ nel senso stretto del termine – cioè non durano oltre la vita del protagonista, e molto spesso l'accorciano sensibilmente – ma sono subito generalmente seguite da restaurazioni rappresentative. Si può dire perciò, senza tema di sbagliare, che l'uno e l'altro regime sono soltanto due momenti di uno stesso sistema: il ricorso alla dittatura comporta certo una modificazione qualche volta drammatica della costituzione rappresentativa e di alcuni suoi istituti: ma non rappresenta affatto l'abbandono del sistema storico di cui la costituzione rappresentativa fa parte (Miglio, 1965, p. 10).

Si tratterebbe insomma di una sostanziale *complementarietà* dei due ordinamenti considerati:

Il regime ‘rappresentativo’ e la dittatura carismatica, così come oggi li conosciamo sono fenomeni tipici dell’età contemporanea: cronologicamente sorgono insieme e strettamente poi si alternano da un secolo e mezzo in qua. Se guardiamo al paese in cui la costituzione rappresentativa moderna ‘pura’ prese le sue forme definitive, cioè alla Francia, vediamo che al governo rivoluzionario, fondato su di una assemblea rappresentativa, succedette dopo pochissimi anni la dittatura giacobina, così come al regime rappresentativo del Direttorio seguì subito la dittatura napoleonica; che alla Monarchia rappresentativa della Restaurazione e alla Repubblica del ‘48 succedette la seconda dittatura bonapartista, che la Terza e la quarta repubblica rappresentative cedettero il posto a due dittature militari. E se guardiamo più addietro nel tempo, all’Inghilterra, vediamo che la prima radicale attuazione del regime rappresentativo, nell’età del parlamento puritano, fu immediatamente seguita dalla ferrea dittatura cromwelliana. *Se poi alle dittature esplicitamente consacrate in un peculiare ordinamento, si aggiungono le ‘quasi-dittature’ esercitate da personaggi che governarono formalmente nel quadro del regime rappresentativo, ma di fatto a questo sottraendo il potere decisivo, l’intreccio cronologico fra i due ordinamenti diventa ancora più stretto* (Miglio, 1965, pp. 7-8 – corsivo nostro).³⁴

Ciò sarebbe dovuto, secondo il nostro autore, alla stessa genesi storica del regime rappresentativo, nato per opporsi all’assolutismo, e, quindi, recante con sé un carattere intrinsecamente ‘polemico’:

Il regime rappresentativo, dunque – se si ha riguardo all’esperienza storica – è, per origine e natura, un ordinamento di *opposizione*. Derivato dalla metamorfosi di antichi strumenti consultivi della pubblica amministrazione, quel regime nacque e si affermò come apparato di lotta contro il principato assoluto, cioè contro una forte (o creduta forte) autorità, e nella azione di resistenza a questa autorità palesò la misura esatta ma anche i limiti della sua efficienza. Tutto nella sua struttura presuppone l’esistenza di un potere *esterno ed autonomo* da combattere, ostacolare e condizionare: esso non è una forma compiuta di organizzazione del potere: esiste e sta in piedi finché gli forniscono ragione di vita un’autorità sufficientemente minacciosa da contenere, o almeno – come nella situazione che talvolta sembra riguardare questo paese – le vestigia organizzative e normative di un assolutismo già tramontato (Miglio, 1965, p. 8).³⁵

Il rischio – o la certezza, se si acceda *in toto* alla ricostruzione di Miglio – allora qual è? Il fenomeno dell’emergere di poteri ‘esterni’ alla forma costituzionale rappresentativo -democratica.³⁶

Il regime rappresentativo – lo si è visto – è per sua natura un gran ‘consumatore’ di autorità: non un ‘produttore di autorità’; quando esso ha logorato anche gli ultimi resti del potere per combattere il quale è nato, nella comunità si produce un vuoto di autorità: un vuoto che non può essere riempito da un ‘esecutivo’ espresso dalla stessa Rappresentanza per le ragioni ora rilevate, e che pertanto tende ad essere colmato da poteri di fatto formati *al di fuori* del sistema rappresentativo (Miglio, 1965, p. 10).

34 “E questo spiega anche come mai le classi politiche dei regimi rappresentativi contemporanei – più o meno puri – abbiano trovato unità di spirito e di azione all’ombra delle semi-dittature – esercitate talvolta entro, e quindi per il tramite, di un partito di larga maggioranza – di un Bismarck, di un Cavour, di un Giolitti, e perfino di un De Gasperi” (Miglio, 1965, p. 11).

35 Il riferimento finale concerne palesemente il carattere e il fondamento antifascista della nostra Costituzione, che a seguito del mutamento di costituzione materiale (cfr. supra nota 9) ha avuto bisogno, specialmente a partire dal 1994, nella fase cioè della ‘difesa della Costituzione’ aperta da Dossetti e dai suoi ‘comitati’, di un ripensamento e di una rilegittimazione su basi più ampie. Problema che, come accenneremo, si riproporrebbe oggi in modo rinnovato.

36 Si noti che Miglio non usa mai questa espressione perché, secondo lui, inesatta scientificamente: “Io uso sempre e soltanto il termine ‘regime rappresentativo’ perché tecnicamente è il solo corretto: le altre espressioni infatti – o, come quella di ‘Stato costituzionale’ – indicano caratteri comuni già ad altri ordinamenti (per esempio all’Antico Regime), oppure – come ‘democrazia’, ‘Stato popolare’, ‘Stato liberale’ – fanno riferimento a concezioni ideologiche e non a concrete strutture istituzionali” (Miglio, 1965, p. 8).

L'analisi di Miglio è, come abbiamo detto e visto, risalente: ma anche se, a nostro avviso, priva di alcuni riferimenti importanti, anche per l'oggi, relativi in particolare alla specificità novecentesca (il rapporto fra carisma e sterminio, la nozione, che forse anch'essa sminuirebbe come 'ideologica', di totalitarismo), per la via della 'complementarità' tra regime rappresentativo e 'dittatura' e 'semi-dittatura', fornisce un quadro interpretativo inusitato rispetto alle letture sinora invalse da parte di una buona maggioranza della costituzionalistica, rispetto al fenomeno emergenza *versus* stato di eccezione.

O, perlomeno, una sfida ad ulteriori approfondimenti, anche discordanti.

Anche perché una ulteriore, e ancor più decisiva sfida, era la logica conclusione di tutto l'argomentare migliano, che già allora (certo inascoltato dai molti), più che profetizzare, diagnosticava *la fine dello Stato di diritto*.

Quella a cui assistiamo non è dunque una crisi transitoria dello 'Stato di diritto': è il principio della sua fine, o meglio della sua trasformazione in un regime del tutto diverso. In fondo non era scritto in cielo che esso fosse l'ultimo o il più perfetto degli ordinamenti: così come non v'è nulla di paradossale nel fatto che un'età, la quale è nata sotto il segno della libertà e dell'eguaglianza, proprio inseguendo tali costellazioni abbia finito per ritrovare le strutture dell'Antico Regime (Miglio, 1965, p. 19).³⁷

Una chiosa, col senno dell'oggi, è però indispensabile: i poteri non sono più quelli di un particolarismo legato alla 'terra', locale, nazionale, o quant'altro, ma sempre radicato in una visione classico-cristiana del vivere. I poteri sono quelli di un 'antico/nuovissimo regime post-moderno', della tecnoscienza, del neo-feudalesimo delle grandi e grandissime multinazionali, delle organizzazioni sopra nazionali e mondiali. Sono in una parola i poteri che intendono al *Weltstaat* di cui discorreva Ernst Jünger (2019).³⁸

³⁷ Una descrizione plausibile di ciò che verrebbe a significare, anche sul piano dell'abbandono dello Stato costituzionale, una tale transizione, da ultimo in Venanzoni (2020).

³⁸ Idee analoghe (lo Stato universale omogeneo) sviluppava anche Alexandre Kojève, per un inquadramento cfr. Tedesco (2006). Del resto Jacques Attali, Banchiere, economista, consigliere di Mitterrand e poi di Sarkozy e tra gli 'scopritori' di Macron, già nel 2009, laddove ovviamente non si riferiva, né avrebbe potuto, a questo tipo di 'pandemia', nella sua rubrica su *L'Express* auspicava un governo mondiale, così argomentando: "La storia ci insegna che l'umanità evolve significativamente soltanto quando ha realmente paura: allora essa inizialmente sviluppa meccanismi di difesa; a volte intollerabili (dei capri espiatori e dei totalitarismi); a volte inutili (della distrazione); a volte efficaci (delle terapeutiche, che allontanano se necessario tutti i principi morali precedenti). Poi, una volta passata la crisi, trasforma questi meccanismi per renderli compatibili con la libertà individuale e iscriverli in una politica di salute democratica. La pandemia che sta iniziando potrebbe dare il via ad una di queste paure strutturanti. Se essa non si rivelerà più grave che le due precedenti paure degli ultimi quindici anni legate a un rischio di pandemia (la crisi della mucca pazza in Inghilterra e quella dell'influenza aviaria in Cina), essa avrà comunque delle conseguenze economiche significative (caduta dell'attività del trasporto aereo, crollo o diminuzione del turismo e del prezzo del petrolio)... e avrà conseguenze in materia di organizzazione (sempre nel 2003 delle misure di polizia molto rigorose sono state prese in tutta l'Asia; l'OMS a messo in azione delle procedure d'allerta su scala planetaria; e certi paesi, in particolare la Francia e il Giappone, hanno costituito delle riserve considerevoli di medicinali e mascherine protettive). Se l'epidemia è un po' più grave, cosa che è possibile, poiché è trasmissibile da parte dell'uomo, essa avrà delle conseguenze veramente planetarie... E, anche se, come bisogna ovviamente sperare, questa crisi non sarà molto grave, non bisogna dimenticare, come per la crisi economica, di impararne la lezione, affinché prima della prossima crisi – *inevitabile* – si mettano in atto meccanismi di prevenzione e di controllo, come anche processi logistici di un'equa distribuzione di medicine e di vaccini. *Si dovrà per questo organizzare una polizia mondiale, un sistema mondiale di stoccaggio (delle riserve) e quindi una fiscalità mondiale. Si arriverebbe allora, molto più rapidamente di quanto avrebbe permesso la sola ragione economica, a mettere le basi di un vero governo mondiale. E' del resto con la creazione dell'ospedale che è cominciata in Francia, nel XVII secolo, la realizzazione di un vero e proprio Stato*" (Attali, 2009 – sottolineature nostre).

In relazione alla curvatura tecno-scientifica e di controllo totale a cui sembra alludere la prospettiva evocata, potrebbe essere ancora interessante riprendere lo spunto avanzato da Duverger a proposito delle "dittature tecniche" come più dure delle "dittature sociologiche", perché "estraneie alla società che le subisce" (Duverger, 1961, pp. 112 ss.).

4. Silete virologi in munere alieno o dei poteri indiretti

All'inizio dell'età moderna un celebre giurista italiano, almeno perché annoverato tra i padri del diritto internazionale, Alberico Gentili (1552-1608), emigrato in Germania e poi in Inghilterra a motivo delle controversie religiose, e capace di assurgere alla prestigiosa cattedra di *Regius professor of Civil Law* ad Oxford, cogliendo lucidamente la necessità di esercitare una *actio finium regundorum*, una azione di regolamento dei confini tra discipline, la teologia e il diritto, con riferimento alle necessità e alle competenze del nascente stato moderno, fece echeggiare dalla pagine del suo *De iure belli libri tres* (1598) il suo celebre grido "Silete Theologi in munere alieno" (Minnucci, 2016, p. 181 ss.).

Anologo grido si sarebbe potuto ipotizzare oggi a fronte dell'invadenza quasi irrefrenabile del nuovo ceto di 'teologi' della postmodernità sanitaria: appunto virologi, medici di ogni specializzazione, tecnoscienziati.

Ma tale grido non si è levato.

Ed anzi alcune proposte 'giuridiche' liberticide da loro avanzate – citiamo, per tutte, solo la proposta di sanzionare i non vaccinati escludendoli dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale (sino a 'ravvedimento', naturalmente) – sono state seriamente riprese da talun costituzionalista.

Anche a questo proposito in assenza di una più ampia analisi contestuale.

In realtà ci troviamo di fronte – non da ora, beninteso, ma con un 'cambio di passo' dettato dalla 'pandemia' colta come occasione di 'apertura' di una nuova epoca, o meglio di una nuova 'era' – ad un moltiplicarsi e ad un intensificarsi dell'attività 'politica' di agenzie, che spesso costituiscono, agli occhi del profano, una nebulosa difficilmente identificabile nei suoi contorni e, tantomeno, nelle sue finalità, modalità di azione e capacità d'incidenza.

Gli scienziati (spesso meglio definibili, data la loro impostazione scienziata, come tecnoscienziati), a questa altezza in larga parte medici, ma non solo, consulenti di Governi, Ministeri della Salute e Organismi di contrasto all'epidemia, da Antony Fauci, giù per li rami; OMS (o WHO), FDA, EMA, AIFA, ISS, CTS; ma poi OMC o ancora BCE, l'ERT, l'UNICE, l'ESF, le TABD; il WEF, l'FMI, l'UNESCO, l'UNICEF, WTO, OECD, e si potrebbero moltiplicare le sigle e i riferimenti.³⁹

Non bisogna ingannarsi però sulla natura del processo in corso, che è per certi versi perfettamente paradossale. Come mostra l'analisi semantica del linguaggio utilizzato dalla Banca Mondiale – ma gli esempi potrebbero essere molteplici – a proposito di un termine 'centrale' e parola d'ordine come *governance* (che appare per la prima volta nel 1990), si può notare che esso viene strettamente legato innanzitutto a tre aggettivi che lo accompagnano "nella sua irresistibile avanzata: *globale* (la portata di azione della Banca nel perseguimento del bene comune), *ambientale* (è in gioco il futuro di "Gaia") e *civile* (la Banca è aperta alla società *civile*). Il quadro viene poi completato, accentuando il suo intrinseco legame con il comportamento morale ('umanitario'), da sostantivi come *dialogo*, *partecipazione*, *comunità locali* e *popolazioni indigene* (infine specificazioni come *clima*, *natura*, *naturale*, *foreste*, *inquinamento* e persino *salute ed educazione*). "Infine, il gruppo semantico di *governance* comprende una serie di vocaboli che esprimono un senso di compassione, generosità, rettitudine, empatia verso i problemi del mondo" (Moretti, Pestre, 2015).

³⁹ Per ERT, UNICE, ESF, TABD vedi l'analisi puntuale, che prende le mosse da Pierre Bourdieu di Raul Marc Jennar (2004, pp. 17-45). Nell'ottica del testo interessanti notazioni in Franco Moretti, Dominique Pestre (2015).

Si tratterebbe allora, per il giurista, ed in particolare per il costituzionalista interessato alla tenuta di un sistema democratico basato sulla libertà, di ‘qualificare’ il fenomeno che è senz’altro legato anche allo sviluppo delle nuove tecnologie ‘verdi’ o ‘ecologiche’ e allo sviluppo sempre maggiore della caratterizzazione ‘biopolitica’ dei poteri.

Alcuni elementi atti ad indirizzare quella qualificazione sono stati certamente individuati anche in ambiti diversi da quello del pensiero giuridico; dato tuttavia che è interessante osservare con sempre più ravvicinata attenzione ad intersezioni specifiche con quest’ultimo.

Così, ad esempio, in contrasto, probabilmente solo apparente a ben leggere (e anzi forse con più radicalità e pessimismo⁴⁰), con l’amico Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy, il filosofo francese recentemente scomparso, ha puntualizzato, ma non restando certo da solo⁴¹:

Giorgio ci assicura che i governi colgono pretesti per instaurare tutti gli stati d’eccezione possibili. Non si accorge che **l’eccezione sta diventando la regola** in un mondo in cui le interconnessioni tecniche di ogni tipo (movimenti, trasferimenti di ogni genere, esposizione o diffusione di sostanze, ecc.) raggiungono un’intensità fin qui sconosciuta e che cresce di pari passo alla popolazione. Nei paesi ricchi, l’aumento della popolazione comprende anche l’allungamento della vita e la crescita del numero di anziani e, in generale, delle persone a rischio. Non bisogna sbagliare la mira del bersaglio: non c’è dubbio che **è in gioco un’intera civiltà**. C’è una specie di eccezione virale – biologica, informatica, culturale – che ci sta pandemizzando. I governi sono solo i tristi esecutori e attaccarli sembra più una manovra diversiva che una riflessione politica.⁴²

Per avviare quella riflessione politica, tornano allora alla mente le parole, sempre legate alla constatazione (e alla promozione) dell’avvento delle nuove tecnologie della quarta rivoluzione industriale, pronunciate sul tema da Klaus Schwab, parole che suonano, nelle loro medesime intenzioni, come un monito di ineluttabilità: “I governi devono altresì acquisire consapevolezza che è in atto una transizione del potere decisionale da attori pubblici a soggetti privati⁴³ e da istituzioni consolidate a network spesso non ben definiti” (Schwab, 2019, p. 89).

Manca ancora però un riferimento pregnante nell’ambito del giuridico.

La nebulosa delle agenzie, dei network spesso neppure ben definiti o volutamente tali rappresenta ormai – è l’ipotesi ‘qualificativa’ che come storici del diritto ci sentiamo di formulare – non già una mera messa in questione del dogma moderno del rapporto di necessaria distinzione tra diritto e morale (una sorta di ‘moralizzazione’ del diritto e/o del potere), ma piuttosto la riemersione in forma certo nuova e lontanissima nei contenuti e nei fondamenti di un *potere spirituale indiretto*.

Una nuova *potestas indirecta in temporalibus* scaturente dall’auspicato dominio totale della tecnica, che pur sempre *ratione peccati* (ma qui i peccati sono contro l’umanitarismo malthusiano, l’ecologia, la riduzione di emissioni, l’etica arcobaleno, etc.: contro appunto “Gaia”, in una parola), pone in discussione il dualismo dei poteri; in nome di un potere superiore a

40 E con qualche accento di malthusianesimo che potrebbe accomunare in parte le sue riflessioni a quelle dei ‘depopolazionisti’, sostenitori della quarta rivoluzione industriale.

41 Si confronti, per esempio, Bercovici (2004); e ancora Paye (2004).

42 Citazione in Contarini (2021).

43 Sul tema del superamento della “Grande Dicotomia pubblico/privato” e sull’emergere all’orizzonte di poteri privati che per le loro dimensioni esercitano ‘funzioni’ pubbliche vedi da ultimo gli importanti studi di Sordi (2020) e di Zoppini (2020).

quello mondano (statale/democratico), che però non assume la responsabilità politica delle decisioni (legittimate solo dalla moralità della competenza tecnica autoproclamata), servendosi del 'braccio secolare': con J.-L. Nancy "I governi sono solo i tristi esecutori..."

'Indiretto' significa qui che non agisce a proprio rischio, ma che anzi – per citare la felice espressione di Jacob Burckhardt – agisce "per mezzo di autorità secolari che [aveva] precedentemente maltrattato e umiliato". Appartiene all'essenza di un potere indiretto offuscare la inequivoca convergenza di comando statale e rischio politico, di potere e responsabilità, di protezione e obbedienza: così, grazie all'irresponsabilità di un dominio soltanto indiretto – ma non per questo meno intenso – si ottengono tutti i vantaggi del potere politico e se ne evitano i rischi. Questo tipico metodo indiretto à *deux mains* permise [e permette] ai poteri indiretti di presentare la propria azione come qualcosa di diverso dalla politica, cioè come religione, cultura, economia o come una faccenda privata, e tuttavia di sfruttare a proprio tornaconto tutti i vantaggi della statualità (Schmitt, 2011, p. 116-117).

Come si vede dalla lista manca la tutela della salute. Se la aggiungiamo, abbiamo una raffigurazione puntuale dei meccanismi della *governance* della 'pandemia'.

Non è un caso poi se uno dei padri della statualità moderna e del nesso sovranità/libertà (Galli, 2019, p. 84), Hobbes, sia

il grande teorico della *potestas directa*, il *promachos* contro la dottrina romana della *potestas indirecta* della Chiesa, il grande avversario del cardinale Bellarmino... Il significato epocale di Thomas Hobbes sta nell'aver riconosciuto, in forma concettualmente chiara, il valore puramente politico della pretesa dell'autorità spirituale alla decisione. Con incomparabile sicurezza egli ha posto la questione da un punto di vista formale, e non ha permesso che il semplice aut-aut della decisione sovrana andasse perduto in discussioni. Tutti i generi misti e tutti i metodi indiretti sono stati da lui riconosciuti come mascheramenti o come semplicemente dilatori. In questo modo Hobbes comprese quella pretesa indiretta alla decisione, e all'implicito monopolio della decisione, che in tutto il Medioevo non aveva raggiunto chiarezza concettuale (Schmitt, 2011, p. 141; 156-157).

Varrebbe allora ancora la pena di ricordare quanto scritto dal medesimo Thomas Hobbes, leviatanico sostenitore dell'assolutismo, secondo molti, eppure ben attento a cogliere i – se si vuole pochi – limiti della legislazione civile "la quale consiste solo nel comando del sovrano", in relazione ai suoi due 'fini' imprescindibili: il diritto alla salvaguardia della propria vita (la protezione e la pacificazione rispetto al rischio della guerra civile) e la salvezza dell'anima (ancora: non va dimenticato che la Parte Terza del Leviatano è dedicata al tema "Di uno Stato Cristiano") (Hobbes, 2011, p. 392 ss.).

Diamogli la parola:

Come è necessario a tutti gli uomini, che cercano la pace, abbandonare alcuni diritti di natura, cioè a dire non avere la libertà di fare, tutto quello che si vuole, così è necessario alla vita umana ritenerne qualcuno, come quello di regolare il proprio corpo, godere dell'aria, dell'acqua, del moto e delle vie, per andare da un luogo all'altro, e di tutte quelle cose, senza le quali un uomo non può vivere, e non può vivere bene.⁴⁴

⁴⁴ Cfr. per la citazione dal I libro del Leviatano, Warrender (1974, p. 194).

5. Prendersi cura della Costituzione

Anche al termine del nostro percorso sentiamo echeggiare un ‘mai’, dello stesso genere minaccioso di quello che aveva aperto le considerazioni che stiamo svolgendo, e anch’esso rivolto al ‘popolo’, alla gente comune che si interroga, anch’esso inteso a spegnere ogni dissenso, a chiudere ogni alternativa: “Molti di noi si stanno chiedendo quando le cose torneranno alla normalità. La risposta in breve è: mai” (Schwab).⁴⁵

Perché anche questo ‘mai’ possa subire, come ci auguriamo, la sorte del precedente, bisognerà allora riprendere – a tutti i livelli – il tema sollevato da Alessandro Pajno e procedere ad una “analisi significativa dello stato della democrazia”, e dei suoi problemi irrisolti, e non solo forse “nel nostro paese”.

Anche qui, per limitare la prospettiva a quest’ultimo, ma in una ottica in certo senso generalizzabile, bisognerebbe riprendere – di nuovo la dimensione storica – le troppo dimenticate analisi di un Giacomo Noventa relative alla ‘transizione’ da fascismo a democrazia e la sua netta e precisa individuazione di una tra le cause fondamentali della incompienza e inazione nell’errore *della* cultura. Tutto ciò che avvenne (e forse avviene) non può cioè essere attribuito, sottraendoci alla responsabilità, distinguendo la nostra ‘innocenza’ dalla responsabilità altrui, ad un errore *contro* la cultura, ma invece ad un errore *della* cultura (anche giuridica):

Il pericolo a cui gli uomini colti di oggi, teorici o pratici che siano, cercherebbero disperatamente di reagire, sarebbe il pericolo di non partecipare alla lotta: di essere sempre ricacciati ai margini della lotta: o di parteciparvi come elementi decorativi: come fiori all’occhiello dei contendenti: pericolo che si aggraverebbe sempre più. Pallidi eredi della cultura ufficiale di ieri, i miei amici, e gli amici dei miei amici, vivrebbero sempre più esclusivamente di rendita sulla loro eredità: e la rendita, e la eredità stessa, si assottiglierebbero sempre più: sarebbero già troppo sottili, nonché per lottare, per esistere (Noventa, 1972, pp. 30-31 – corsivi nel testo noventiano).

Fra i tanti errori e vizi generati dall’adagiarsi sulla cultura di ieri e sulle conquiste di libertà date per scontate, Noventa ci ricordava “*il nostro stucchevole concetto di democrazia, in cui non ci sarebbe posto per nessuna aristocrazia di nessuna specie*”, concezione che poi trovava la sua scaturigine non solo ne “*la nostra informata o non informata ignoranza sul cattolicesimo moderno, sul cattolicesimo dei Maritain, dei Chesterton, dei Belloc, dei Bernareggi, dei Papafava, dei Berdiaeff e dello stesso Bergson*” (Noventa, 1972, pp. 36-37)⁴⁶, ma “in questo scetticismo, in questa boria antipatriottica, in questo complesso di superiorità verso il popolo italiano, [che] è l’origine dei nostri errori e dei nostri rischi”. E, proseguiva:

ne scopriamo l’origine in un vizio che sarà nostro di più, che è nostro di più, senza dubbio, ma che abbiamo in comune con tutti gli italiani. Anche con i meno degni. Gobetti si chiedeva, sul frontespizio di ogni suo libro di editore, che cosa egli avesse, che cosa avessimo, in comune con i servi. Ecco: abbiamo in comune questo vizio: di cui bisognerà cercare le cause e la spiegazione più in là del periodo in cui molti cercano le cause e la spiegazione – e la giustificazione – dei propri vizi e di se stessi: più in là del periodo fascista: nel periodo del positivismo o nel Risorgimento: o nell’Italia prerisorgimentale:

⁴⁵ Citazione posta in esergo al suo volume da Ilaria Biffarini (Schwab, 2019).

⁴⁶ Per una prospettiva ulteriore, ma connessa, vedi l’opera di uno dei maggiori storici inglesi Dawson (2012).

o forse ancora più in là: *nelle nostre anime di mezzi aristocratici. Noi non abbiamo fiducia nel popolo. Non lo stimiamo. Non lo amiamo. Ci sentiamo troppo superiori al popolo. E ne abbiamo paura* (Noventa, 1972, pp. 36-40).⁴⁷

C'è stato però un momento, nella storia costituzionale italiana recente in cui questo vizio si è potuto superare: e lo si è potuto superare perché si è trovata una persona (cristianamente ritiratasi dal mondo) che ha avuto però l'autorevolezza di chiamare a raccolta il ceto dei giuristi, come appunto fece nel dicembre 1994 Giuseppe Dossetti, già costituente e allora monaco, restituito per un momento all'agone politico, nella sua celebre relazione "Salviamo la Costituzione", svolta per l'insediamento di un nuovo Comitato per la Costituzione, promosso dal professor Paolo Barile e dal dottor Ivan Nicoletti (Dossetti, 1996, pp.33-38).

Forse alla fine, posto che, questa volta, e proprio nella situazione di emergenza, non si è trovato nessuno – almeno tra i giuristi, che altro discorso andrebbe fatto per filosofi come Agamben e Cacciari, per altri intellettuali e per molti cittadini comuni – che avesse l'autorevolezza di allora, per assumersi analogo compito, potremmo dire sommessamente – con il tono evocato dal poeta tedesco dell'allora DDR Reiner Kunze: *Zimmerlautstärke*, appunto – che in realtà sarebbe sufficiente il richiamo del titolo di un recente ricordo di due costituzionalisti marchigiani, Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti: *Prendersi cura della Costituzione* (2018).

Ma per farlo con la necessaria consapevolezza della posta che è di nuovo in gioco sarà importante risalire alle origini di essa e meditare, ma non una volta soltanto, perché non si debba ripetere una terza volta – e lì si era solo alla prima – quanto in esse inizialmente descritto, sulle accorate parole che nel 1925 echeggiavano dalle pagine di un volumetto stampato dal coraggioso editore Piero Gobetti, 'ispirato' da Sturzo e dovuto alla lucida penna di un troppo dimenticato protagonista di quegli anni Iginio Giordani, che fu poi anche deputato alla Costituente. Esse suonavano e suonano così:

Oggi si ghigna sulla libertà, cadavere putrescente, sul Parlamento, svalutato ad Assemblea d'Agustiani⁴⁸, e sulla Costituzione manomessa. Ma per queste tre carcasse lottarono, penarono, morirono i migliori di nostra gente; generazioni di giovani si offerse al massacro; uomini maturi meditarono, credettero e le vollero sotto la pressione militaresca, gelosa, inesorabile della tirannide. Altri è stanco di libertà: sugli omeri gracili non ne sopporta più il grave peso; e invoca puntelli esterni... Noi, coi pensatori del Risorgimento, la crediamo, questa libertà dono divino; essenziale al cristianesimo, che è tutto sforzo di liberazione. E non abbiamo perduto la fede nel Parlamento... E così pure crediamo che sinora la Costituzione sia la migliore garanzia per sbarrare il passo a velleità dittatoriali... (Giordani, 2016, pp. 110).

Perché non si può certo più sfuggire all'interrogativo – e tanto meno lo possono i giuristi, che dovrebbero anzi essere tra i primi a sentirsi interpellati e a rispondere – che, come ha osservato Olivier Rey, ormai ci si impone come definitivo: "A quali servitù ci stiamo preparando e andiamo incontro, se noi accordiamo alla "vita" il rango e la posizione di principio supremo?" (Rey, 2020).⁴⁹

⁴⁷ E vedi ancora Noventa (1965).

⁴⁸ Corpo di cavalieri istituito da Nerone in cambio del loro sostegno a teatro.

⁴⁹ Vedi anche Kleine-Hartlage (2012) e Camuso (2021). Più che utili elementi di riflessione per una rivalutazione complessiva della vicenda, anche sotto il profilo giuridico, staremmo per dire, in Doerfler (2021). Già nel 1946, in un testo che non esiteremmo a definire profetico, Romano Guardini, l'autore che tra i primi aveva sottolineato la "fine dell'età moderna", aveva individuato le ragioni profonde della debolezza delle radici democratiche europee al momento dell'ingresso nell'era della tecnica (e della connessa ascesa delle élite tecnocratiche) a fronte del 'modello asiatico'. Ma tutto il saggio meriterebbe di essere passo passo rimeditato; cfr. Guardini (2005, pp. 357-364). Significative anche le riflessioni di Belloc (2008).

Bibliografia

Agamben, Giorgio (2005). *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi.

Agamben, Giorgio (2020). *A che punto siamo? L'epidemia come politica*. Macerata: Quodlibet.

Aldani, Lino (2020). *37° Centigrades*. Paris: Éditions le Passeger Clandestin.

Allegretti, Umberto (2007). *Dossetti, difesa e sviluppo della Costituzione*, in *Giuseppe Dossetti: la Fede e la Storia Studi nel decennale della morte*, a cura di Alberto Melloni. Bologna: Il Mulino.

Attali, Jacques (2009). *Avancer par peur. Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé*, in *L'Express*, 06/05/2009, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/avancer-par-peur_758721.html

Barcellona, P. (et alii) (2007). *Apocalisse e Post-umano. Il crepuscolo della modernità*. Bari: Edizioni Dedalo.

Becchi, Paolo (2020). *L'incubo di Foucault. La costruzione di una emergenza sanitaria*. Roma: Lastaria Edizioni,.

Belloc, Hilaire (2008). *Lo Stato Servile*. Macerata: Liberilibri.

Bercovici, Gilberto (2004). *Constituição e Estado de Exceção Permanente. Atualidade de Weimar*. Rio de Janeiro: Azouge Editorial.

Biffarini, Ilaria (2021). *Il Grande Reset. Dalla pandemia alla nuova normalità*. Milano: Edizioni FAG, pp.41-80.

Binding, Karl; Hoche, Albert (2012). *Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all'origine dell' "eutanasia" dei malati di mente in Germania*, a cura di Ernesto De Cristofaro e Carlo Saletti. Verona: ombre corte.

Camuso, Angela (2021). *La vita che ci state rubando*. Roma: Castelvecchi editore.

Cannone, Marco (2020). Paolo Barile: il giurista delle libertà, in *QCR Quaderni del Circolo Rosselli*, Nuova Serie, 3/2020 (anno XI, fascicolo 139), *Paolo Barile a vent'anni dalla scomparsa*, pp. 23-104.

Cappellini, Paolo (2011). *Der unheimliche Feind. Melancholia politica, terrore, diritto: il nemico totale come figura dell' "Inverted Totalitarianism"*, in Meccarelli, M.; Palchetti, P.; Sotis, C. (2011). *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*. Macerata: Eum edizioni pp. 41-101.

Cappellini, Paolo (2013). *La 'Rivincita' della teologia politica. Note a margine dei processi di normalizzazione dell'eccezione nell'epoca della 'Democrazia globale'*. *GLOSSAE*, vol. 10, pp. 137-159.

- Cappellini, Paolo (2014). Pensare l'eccezione, in Smorti, A. (a cura di). *L'eccezione e la regola. Opposizioni, convergenze, paradossi*. Firenze: S.E.I.D. Editori, pp. 237-254.
- Cappellini, Paolo (2014). Società postmortale e derive biogiuridiche, in *La Memoria e le Memorie. Atti delle giornate interdisciplinari di bioetica, Centro di ricerca "Bios & Law"*, 18-19 maggio 2012, a cura di Salvo Randazzo, Catania, pp. 97-114.
- Cappellini, Paolo; Cardone, Andrea (2016). Le sorti dell'eccezione nell'esperienza costituzionale italiana. Stato democratico pluralista e poteri extra ordinem, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri, I*. Torino: Giappichelli, pp. 399-411.
- Cappellini, Paolo (2016). La storia è solo una cicatrice? Schegge su storia del diritto e sfide dell'età della 'mondializzazione', in Birocchi, Italo e Brutti, Massimo (a cura di). *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*. Torino: Giappichelli, pp. 285-294.
- Cappellini, Paolo (2020). L'ipotesi Tocqueville . Rileggendo Luigi Einaudi e Hans Kelsen ai tempi del lockdown, ovvero del 'Dispotismo Democratico', in *História do Direito: Revista do Instituto Brasileiro de História do Direito*, v. 1, n. 1. Curitiba: UFPR, pp. 291-316.
- Cardone, Andrea (2021). *"Decisione algoritmica" VS Decisione politica? A.I. Legge Democrazia*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Carlassare, Lorenza (1990). Stati d'eccezione e sospensione delle garanzie costituzionali secondo Costantino Mortati, in *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di Mario Galizia e Paolo Grossi. Milano: Giuffrè.
- Carlassare, Lorenza (2008). Fonti del diritto(diritto costituzionale) in *Enciclopedia del diritto, Annali*, II. Milano: Giuffrè editore.
- Citro Della Riva, Massimo (2021). *Eresia. Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19*. Milano: Byoblu Edizioni.
- Contarini, Nicola (2021). E' morto il filosofo Jean-Luc Nancy, in *Il Foglio*, 24 agosto 2021, consultabile in <https://www.ilfoglio.it/cultura/2021/08/24/news/è-morto-il-filosofo-jean-luc-nancy-2810886/>
- Corbellino, Gilberto (2008). Codice di Norimberga, in *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica*, https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-di-norimberga_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/
- D'Antonio, Mario (1978). *La Costituzione di carta*. Arnoldo Mondadori Editore.
- Dawson, Christopher H. (2012). *Il Dilemma moderno. Senza il cristianesimo l'Europa ha un futuro?* Torino: Lindau.
- De Siervo, Ugo (2021). *Il contenimento di Covid-19: Interpretazioni e Costituzione*. Modena: Mucchi Editore.

- Delmastro, Marco; Zamariola, Giorgina (2020). Depressive symptoms in response to COVID-19 and lockdown: a cross-sectional study on the Italian population. *Scientific Reports*, 10, article number 22457, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-79850-6>.
- Doerfler, Walter (2021). Adenoviral Vector DNA- and SARS-CoV-2mRNA- Based Covid-19 Vaccines: Possibile Integration into the Human Genome – Are Adenoviral Genes Expressed in Vector-based Vaccines?, in *Science*, 302, September 2021, 198466, <https://doi.org/10.1016/j.virusres.2021.198466>.
- Dossetti, Giuseppe (1996). Salviamo la Costituzione, in *La Costituzione. Le radici I Valori Le Riforme*. Introduzione di Guglielmo Simoneschi. Roma: Edizioni Lavoro.
- Duverger, Maurice (1961). *La dittatura*. Milano: Edizioni di Comunità.
- Elia, Leopoldo; Capotosti, Piero Alberto (2018). *Prendersi cura della Costituzione. Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti due costituzionalisti marchigiani. 70° Della Costituzione Della Repubblica Italiana*, a cura di Giancarlo Galeazzi e Daniele Salvi. Ancona: Centro Stampa Digitale del Consiglio Regionale delle Marche.
- Farinacci, R. (1939). *Realtà storiche*. Cremona: Stab. Tip. Soc. Ed. Cremona Nuova.
- Fasanella, Giovanni; Pellegrino, Giovanni (2005). *La guerra civile*. Rizzoli: BUR.
- Galgano, F. (2001). *Lex mercatoria*. Bologna: Il Mulino.
- Galizia, Mario (2001). Paolo Barile. Il Liberalismo e il Costituzionalismo, in *Il Politico*, Maggio-Agosto 2001, vol 66, No.2 (197), pp.193-228.
- Galli, Carlo (2019). *Sovranità*. Bologna: Il Mulino.
- Galván, José M. (2016). Transumanesimo e human enhancement, in *Bollettino di dottrina sociale della Chiesa*, aprile-giugno 2016, n. 21, anno XII, pp.47-52.
- Gerhardt, Uta (2004). *Genocidio e carisma. Analisi sociologica del potere nazionalsocialista*. Sant'Oreste: APEIRON.
- Ginzburg, Carlo (2015). *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*. Milano: Adelphi.
- Giordani, Igino (2016). *La Rivolta Cattolica*. Postfazione di Pietro Coda. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Guardini, Romano (1946). Sul Problema della Democrazia. Un tentativo di chiarimento, in *Opera Omnia VI. Scritti Politici*. Brescia: Morcelliana, pp. 357-364.
- Hobbes, Thomas (2011). *Leviatano*. Saggio introduttivo di Carlo Galli, Bur Rizzoli, 2011.
- Jennar, Raul Marc (2004). *Europe, La trahison des élites*. Paris: Fayard.
- Jünger, Ernst (2019). *Gespräche im Weltstaat. Interviews und Dialoge:1929-1997*, Hrsg. Von Reiner Barbey und Thomas Petraschka. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Kleine-Hartlage, Manfred (2012). *“Neue Weltordnung”. Zukunftsplan oder Verschwörungstheorie?.* Schnellroda: Verlag Antaios.
- Lafontaine, Céline (2009). *Il sogno dell'immortalità. La società postmortale. Morte individuo e legame sociale nell'epoca delle tecnoscienze.* Milano: Medusa.
- Lanchester, Fulco (2011). *La Costituzione tra elasticità e rottura.* Milano: Giuffrè Editore.
- Lanchester, Fulco (2020). *La Costituzione sotto sforzo. Tra ipercinetismo elettorale e supplenza degli organi costituzionali di garanzia.* Wolters Kluwer CEDAM.
- Leotta, Carmelo Domenico (1989). *Il genocidio nel Diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma.* Torino: G.Giappichelli Editore.
- Lippi, Donatella; Cabras, P. Luigi; Lovito, Francesca (2005). *Due millenni di “melancholia”. Una storia della depressione.* Bologna: Clueb.
- Mangia, Alessandro (2021). *Obbligo vaccinale e green pass/ “Moro contro Draghi, L'Europa sta con l'ex Dc”*(titolo redazionale), in *il Sussidiario.net*, <https://www.ilsussidiario.net/news/obbligo-vaccinale-e-green-pass-moro-contro-draghi-leuropa-sta-con -lex-dc/2205455>
- Mangia, Alessandro (2021). *Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali*, in *Rivista AIC*, n.3/2021, pp.431-454.
- Mannoni, Stefano (2016). *Millenarismo 2.0: il diritto al cospetto della nuova era digitale.* Napoli: Editoriale Scientifica.
- Miglio, Gianfranco (1965). *Le trasformazioni dell'attuale regime politico*, in *Jus*, Anno XVI, Fasc. I.
- Minois, Georges (2005). *Storia del male di vivere. Dalla malinconia alla depressione.* Bari: Edizioni Dedalo.
- Minnucci, Giovanni (2016). *“SILETE THEOLOGI IN MUNERE ALIENO”. Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione.* Milano: Momduzzi Editoriale.
- Mobilio, Giuseppe (2021). *Tecnologie di riconoscimento faciale. Rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative.* Napoli: Editoriale Scientifica.
- Moretti, Franco; Pestre, Dominique (2015). *La Neolingua della Banca Mondiale. Analisi semantica e grammaticale dei rapporti della World Bank dal 1946 al 2012*, in *MicroMega, almanacco di filosofia*, 2/2015, pp.181-211.
- Negrone, Alessandro Attilio (2020). *Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020, Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.
- Nobile, Umberto (1969). *La Tenda Rossa. Memorie di neve e di fuoco.* Milano: Arnoldo Mondadori editore.
- Noventa, Giacomo (1965). *Tre parole sulla Resistenza. All'insegna del pesce d'oro.* Milano: Vanni Scheiviller.

- Noventa, Giacomo (1972). *Hyde Park (L'unificazione socialista o L'innocenza della cultura)* All'Insegna Del Pesce D'Oro. Milano: Vanni Scheiwiller.
- Oullier, Olivier (2019). Le Neurotecnologie, in Schwab, Klaus. *Governare la Quarta Rivoluzione Industriale*. Milano: Franco Angeli.
- Pajno, Alessandro (2021). Democrazia e governo della pandemia, in *Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale, Vol.I. Problemi di governo*, a cura di Alessandro Pajno, Luciano Violante. Bologna: Il Mulino.
- Pasolini, Pier Paolo (1999). *Saggi sulla Politica e sulla Società*, a cura di Walter Siti e Silvia de Laude con un saggio di Piergiorgio Bellocchio. Cronologia a cura di Nico Naldini. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, pp.1723-1730.
- Paye, Jean-Claude (2004). *La fin de l'Etat de droit: La lutte antiterroriste, de l'état d'exception à la dictature*. Paris: La Dispute.
- Prosperi, Adriano (2021). *Un tempo senza storia. La distruzione del passato*. Torino: Einaudi.
- Rey, Olivier (2020). *L'Idolâtrie de la vie*. Paris: Tracts Gallimard.
- Schmitt, Carl (1928). *La dittatura*, a cura di Antonio Caracciolo. Roma: Edizioni Settimo Sigillo.
- Schmitt, Carl (1965). *Sul Leviatano*. Bologna: Il Mulino, Bologna.
- Schwab, Klaus (2016). *La Quarta Rivoluzione Industriale*. Milano: Franco Angeli.
- Schwab, Klaus (2019). *Governare la Quarta Rivoluzione Industriale*. Milano: Franco Angeli.
- Schwab, Klaus; Malleret, Thierry (2020). *COVID-19: The Great RESET*. Forum Publishing, Amazon Italia.
- Secher, Reynald (1989). *Il genocidio vandeano*, Prefazione di Jean Meyer. Presentazione di Pierre Chaunu, Milano: effedieffe.
- Sordi, Bernardo (2020). *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*. Bologna: Il Mulino.
- Tedesco, Francescomaria (2006). L'impero latino e l'idea di Europa. Riflessioni a partire da un testo (parzialmente) inedito di Alexandre Kojève, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXV.
- Tellia, Bruno (1994). *Tecnica del colpo di stato*. Introduzione di Giorgio Luti. Con un saggio di Bruno Tellia. Vallecchi Editore.
- Vatinno, Giuseppe (2010). *Il Transumanesimo. Una nuova filosofia per l'uomo del XXI secolo*. Armando Editore.
- Venanzoni, Andrea (2020). *Ipotesi Neofeudale. Libertà, proprietà e comunità nell'eclissi globale degli Stati nazionali*. Firenze: Passaggio al Bosco.

Warrender, Howard (1974). *Il pensiero politico di Hobbes. La teoria dell'obbligazione*. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli Editore.

Zoppini, Andrea (2020). *Il diritto privato e i suoi confini*. Bologna: Il Mulino.

Zuboff, Shoshana (2020). *Il Capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*. Bologna: LUISS University Press.

Data de Recebimento: 28/10/2021

Data de Aprovação: 08/11/2021